*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 140° — Numero 282**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Mercoledì, 1° dicembre 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVISO AGLI ABBONATI

**L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sta predisponendo l'invio dei bollettini di c/c postale "premarcati" per il rinnovo degli abbonamenti 2000 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Per le operazioni di rinnovo si prega di utilizzare i suddetti bollettini.**

# SOMMARIO

### LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI



### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero delle finanze**



**Ministero del lavoro e della previdenza sociale**

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 26 novembre 1999, n. **446.**

**Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'articolo 6 della legge 7 gennaio 1998, n. 11, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«*1-bis.* Il termine di efficacia di cui al comma 1 si applica anche al comma 2 dell'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 novembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 5385):

Presentato dall'on. GASPARRI il 10 novembre 1998.

Assegnato alla commissione II (Giustizia), in sede referente, il 1° dicembre 1998, con parere della commissione I.

Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 17 e 23 marzo 1999; 14 aprile 1999; 4 maggio 1999.

Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede legislativa, il 20 luglio 1999.

Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa, il 22 e 27 luglio, e approvato il 28 luglio 1999.

*Senato della Repubblica* (atto n. 4193):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 13 settembre 1999, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 2ª commissione il 3 e 9 novembre e approvato il 12 novembre 1999.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Nota al titolo:*

— Il testo dell'art. 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), e successive modificazioni, è il seguente:

«Art. 41-*bis (Situazioni di emergenza)*. — 1. In casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di sospendere nell'istituto interessato o in parte di esso l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. La sospensione deve essere motivata dalla necessità di ripristinare l'ordine e la sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto.

2. Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro di grazia e giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti per taluno dei delitti di cui al comma 1 dell'art. 4-*bis*, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza.

2-*bis.* Sui reclami avverso i provvedimenti del Ministro di grazia e giustizia emessi a norma del comma 2 è competente a decidere il tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto cui il condannato, l'internato o l'imputato è assegnato; tale competenza resta ferma anche nel caso di trasferimento disposto per uno dei motivi indicati nell'art. 42».

*Nota all'art. 1:*

— Il testo dell'art. 6 della legge 7 gennaio 1998, n. 11 (Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonché modifica della competenza sui reclami in tema di art. 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 6. — 1. Il termine di efficacia delle disposizioni della presente legge è posto alla data del 31 dicembre 2000.

1-bis. *Il termine di efficacia di cui al comma 1 si applica anche al comma 2 dell'art. 41-*bis *della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni*».

**99G0522**

DECRETO LEGISLATIVO 8 ottobre 1999, n. **447.**

**Disposizioni in materia di marchi d'impresa per l'applicazione del protocollo relativo all'intesa di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, recante testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati;

Vista la legge 12 marzo 1996, n. 169, relativa alla ratifica ed esecuzione del protocollo relativo alla intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, firmato a Madrid il 27 giugno 1989, ed in particolare l'articolo 3;

Vista la legge 29 marzo 1999, n. 102, ed in particolare l'articolo 4 che reca delega al Governo per modificare la legislazione interna allo scopo di adeguarla e di coordinarla con il predetto protocollo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 settembre 1999;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

*Capo I*

MODIFICHE AL REGIO DECRETO 21 GIUGNO 1942, N. 929, IN MATERIA DI MARCHI D'IMPRESA, DA ULTIMO MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 19 MARZO 1996, N. 198.

Art. 1.

1. Nell'articolo 8 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:

«I marchi internazionali registrati presso l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) di Ginevra, in base all'accordo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi ed al relativo protocollo adottato a Madrid il 27 giugno 1989, recanti la designazione dell'Italia quale paese in cui si richiede la protezione, devono rispondere ai requisiti previsti per i marchi nazionali dal presente decreto.

L'Ufficio italiano brevetti e marchi effettua l'esame dei marchi internazionali designanti l'Italia, conformemente all'articolo 29, comma 1, numeri 1) e 2).».

2. Il secondo comma dell'articolo 8 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, è abrogato.

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 8 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, è aggiunto il seguente:

«Art. 8-*bis*. — *1.* I marchi internazionali designanti l'Italia, possono essere oggetto di osservazioni e di opposizioni in conformità al disposto degli articoli da 32 a 33-*bis*.

*2.* Le osservazioni e le opposizioni avverso un marchio internazionale designante l'Italia in base all'accordo di Madrid e al relativo protocollo sono proposte all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed i relativi termini per la presentazione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la pubblicazione nella "Gazette OMPI des marques internationales".».

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 8-*bis* del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, è aggiunto il seguente:

«Art. 8-*ter*. — *1.* L'Ufficio italiano brevetti e marchi se ritiene che il marchio non possa essere registrato in tutto o in parte, ovvero se è stata presentata opposizione da parte di terzi, provvede, ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo di Madrid o del relativo protocollo, all'emissione di un rifiuto provvisorio della registrazione internazionale e ne dà comunicazione all'OMPI.

*2.* Il rifiuto provvisorio ai sensi del comma 1 è emesso entro un anno per le registrazioni internazionali basate sull'accordo di Madrid e diciotto mesi per quelle basate sul relativo protocollo. I termini decorrono dalle date rispettivamente indicate nelle citate convenzioni internazionali.

*3.* In caso di rifiuto provvisorio, la protezione del marchio è la medesima di quella di un marchio depositato presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi.».

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 8-*ter* del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, è aggiunto il seguente:

«Art. 8-*quater*. — *1.* Entro il termine fissato dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, il titolare di una registrazione internazionale, per la quale sia stato comunicato all'OMPI il rifiuto provvisorio di cui al comma 1 dell'articolo 8-*ter*, tramite un mandatario ai sensi dell'articolo 77, commi 4 e 5, può presentare le proprie deduzioni, ovvero richiedere copia dell'atto di opposizione sulla base del quale è stato emesso il rifiuto provvisorio. In tale ultimo caso, l'Ufficio italiano brevetti e marchi fissa un ulteriore termine per la presentazione delle deduzioni.

*2.* Qualora entro i termini di cui al comma 1, il titolare della registrazione internazionale non presenti le proprie deduzioni secondo le modalità prescritte, l'Ufficio italiano brevetti e marchi emette il rifiuto definitivo dandone comunicazione all'OMPI.

*3.* L'Ufficio italiano brevetti e marchi comunica all'OMPI le decisioni definitive relative ai marchi internazionali designanti l'Italia.».

Art. 5.

1. Dopo l'articolo 8-*quater* del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, è aggiunto il seguente:

«Art. 8-*quinquies*. — *1.* Nel caso che il marchio designante l'Italia in base al protocollo di Madrid sia successivamente radiato in tutto o in parte su richiesta dell'Ufficio di proprietà industriale d'origine, il suo titolare può depositare una domanda di registrazione per lo stesso segno presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi. Tale domanda ha effetto dalla data della registrazione internazionale, con l'eventuale priorità riconosciuta, o da quella dell'iscrizione dell'estensione territoriale concernente l'Italia.

*2.* La domanda è depositata nel termine di tre mesi a decorrere dalla data di radiazione della registrazione internazionale, e può riguardare solo i prodotti e servizi in essa compresi relativamente all'Italia.

*3.* Alla domanda si applicano le disposizioni vigenti per le domande nazionali.».

Art. 6.

1. Nel comma 1 dell'articolo 17 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, alle lettere *d)*, *e)* e *g)*, le parole: «o, se comunitario, di una valida rivendicazione di anteriorità» sono sostituite dalle seguenti: «o di una valida rivendicazione di preesistenza».

Art. 7.

1. Nel regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, dopo l'articolo 31 è inserito il seguente:

«Art. 32. — *1.* Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della domanda di marchio a norma dell'articolo 35, comma 1, qualsiasi interessato può, senza con ciò assumere la qualità di parte nella procedura di registrazione, indirizzare all'Ufficio italiano brevetti e marchi osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali il marchio dovrebbe essere escluso d'ufficio dalla registrazione.

*2.* Le osservazioni se ritenute pertinenti e rilevanti, sono dall'Ufficio italiano brevetti e marchi comunicate al richiedente che può presentare le proprie deduzioni entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione.».

Art. 8.

1. Nel regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, dopo l'articolo 32 è inserito il seguente:

«Art. 32-*bis*. — *1.* Entro tre mesi dalla pubblicazione della domanda di marchio prevista dall'articolo 35, comma 1, può essere presentata opposizione alla registrazione del marchio. Detta opposizione, a pena di inammissibilità, deve essere scritta, motivata e documentata.

*2.* Sono legittimati all'opposizione il titolare di un marchio anteriormente registrato; chi ha depositato domanda di registrazione di un marchio in data anteriore o che rivendica una priorità o una preesistenza; il licenziatario dell'uso esclusivo del marchio; le persone, gli enti e le associazioni di cui all'articolo 21.

*3.* Con l'opposizione possono farsi valere gli impedimenti alla registrazione del marchio previsti dall'articolo 17, comma 1, lettere *d)* ed *e)*, per tutti o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, e la mancanza del consenso alla registrazione da parte degli aventi diritto di cui all'articolo 21.».

Art. 9.

1. Nel regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, dopo l'articolo 32-*bis* è aggiunto il seguente:

«Art. 32-*ter*. — *1.* Scaduto il termine di cui all'articolo 32-*bis*, comma 1, l'Ufficio italiano brevetti e marchi comunica entro trenta giorni l'opposizione al richiedente, il quale può presentare per iscritto le proprie deduzioni entro il termine all'uopo fissato dall'Ufficio stesso.

*2.* Nel corso del procedimento di opposizione, l'Ufficio italiano brevetti e marchi può in ogni momento invitare le parti a presentare nel termine perentorio di trenta giorni, ulteriori documenti, deduzioni od osservazioni in funzione delle allegazioni, deduzioni ed osservazioni delle altre parti.

*3.* Su istanza del richiedente, l'opponente che sia titolare di marchio anteriore registrato da almeno cinque anni, fornisce i documenti idonei a provare che tale marchio è stato oggetto di uso effettivo da parte sua o con il suo consenso, per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato e sui quali si fonda l'opposizione, o che vi sono motivi legittimi per la mancata utilizzazione. In mancanza di tale prova, da fornire entro trenta giorni dalla comunicazione dell'istanza da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, l'opposizione è respinta. Se l'uso effettivo è provato solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio anteriore è stato registrato, esso, ai soli fini dell'esame dell'opposizione, si considera registrato solo per quella parte di prodotti o servizi.

*4.* Al termine del procedimento di opposizione l'Ufficio italiano brevetti e marchi respinge la domanda in tutto o in parte se risulta che il marchio non può essere registrato per la totalità o per una parte soltanto dei prodotti o servizi indicati nella domanda, ovvero respinge l'opposizione.».

Art. 10.

1 . Nel regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, dopo l'articolo 32-*ter* è aggiunto il seguente:

«Art. 32-*quater*. — *1.* Il procedimento di una opposizione proposta ai sensi dell'articolo 32-*bis*, comma 2, dal titolare di una domanda di marchio è sospeso fino alla registrazione di tale marchio. Del pari, il procedimento di una opposizione basata su un marchio internazionale è sospeso fino a quando non siano scaduti i termini per il rifiuto o la presentazione di opposizione avverso la registrazione di tale marchio ovvero si siano conclusi i relativi procedimenti di esame o di opposizione.

*2.* Il procedimento di opposizione può essere sospeso, su istanza del richiedente, se è pendente un giudizio di nullità o di decadenza del marchio sul quale si fonda l'opposizione o relativo alla spettanza del diritto alla registrazione a norma dell'articolo 25, fino al passaggio in giudicato della sentenza. Su istanza del richiedente la sospensione può essere successivamente revocata.

*3.* In caso di opposizioni relative allo stesso marchio, le opposizioni successive alla prima sono riunite a questa.».

Art. 11.

1. Nel regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, dopo l'articolo 32-*quater*, è aggiunto il seguente:

«Art. 32-*quinquies*. — *1.* Se il richiedente intende estendere la protezione del marchio all'estero ai sensi dell'accordo di Madrid, l'Ufficio italiano brevetti e marchi anche se sia già stata proposta una opposizione, procede alla registrazione ed effettua le relative annotazioni.

*2.* Se la domanda di marchio non è già stata pubblicata ai sensi dell'articolo 35, comma 1, la pubblicazione della registrazione avvenuta a norma del comma 1 è accompagnata dall'avviso che tale pubblicazione è termine iniziale per l'opposizione di cui agli articoli 32-*bis* e seguenti.

*3.* L'accoglimento dell'opposizione determina la radiazione totale o parziale del marchio.

Art. 12.

1. Nel regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, l'articolo 33 è sostituito dal seguente:

«Art. 33. — *1.* Il provvedimento con il quale l'Ufficio italiano brevetti e marchi respinge in tutto o in parte la domanda di registrazione ovvero dichiara inammissibile o respinge l'opposizione, è comunicato alle parti, le quali entro trenta giorni dalla data della comunicazione hanno facoltà di presentare ricorso alla commissione di cui all'articolo 71, primo e secondo comma, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni.».

Art. 13.

1. Nel regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, dopo l'articolo 33 è inserito il seguente:

«Art. 33-*bis*. — *1.* La procedura di opposizione si estingue se:

*a)* il marchio sul quale si fonda l'opposizione è stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in giudicato;

*b)* l'opposizione è ritirata;

*c)* la domanda di marchio oggetto di opposizione è ritirata o rigettata con decisione definitiva;

*d)* chi ha presentato opposizione cessa di essere legittimato a norma dell'articolo 32-*bis*, comma 2.».

Art. 14.

1. L'articolo 59 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

«Art. 59. — *1.* L'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullità di un marchio d'impresa può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse e promossa d'ufficio dal pubblico ministero. Tuttavia, l'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità di un marchio per la sussistenza di uno degli impedimenti previsti dall'articolo 17, comma 1, lettere *b), c), d), e), g)* ed *h)*, per il contrasto del marchio con il disposto degli articoli 18, comma 1, lettera *f)*, o con il disposto dell'articolo 21, e nel caso dell'articolo 25, comma 3, lettera *b)*, può essere esercitata soltanto dai titolari dei diritti anteriori di cui ai predetti articoli.

*2.* L'azione di decadenza o di nullità del marchio è esercitata in contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nell'attestato originale di registrazione quali aventi diritto sul marchio.

*3.* Le relative sentenze sono annotate nell'attestato originale di registrazione a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.».

Art. 15.

1. All'articolo 80 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«*1-bis*. Il bollettino può essere edito, a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, anche a mezzo di supporti informatici.».

*Capo II*

MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 MAGGIO 1948, N. 795, CONTENENTE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI MARCHI D'IMPRESA, MODIFICATO DA ULTIMO DAL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° DICEMBRE 1993.

Art. 16.

1. Dopo l'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, e successive modifiche, è inserito il seguente:

«Art. 33. — *1.* Chi presenta l'opposizione deve depositare entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 32-*bis* del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche:

*a)* copia della domanda o del certificato di registrazione del marchio su cui è basata l'opposizione e, se del caso, la documentazione relativa al diritto di priorità o di preesistenza di cui esso può beneficiare, nonché, se del caso la loro traduzione in lingua italiana;

*b)* ogni altra documentazione a prova dei fatti addotti;

*c)* la documentazione necessaria a dimostrare la legittimazione a presentare opposizione, qualora il marchio anteriore non risulti a suo nome dal registro delle domande o dei marchi registrati tenuto dall'Ufficio italiano brevetti e marchi;

*d)* la procura o la lettera di incarico a favore del mandatario ai sensi dell'articolo 77 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche.

*2.* Il richiedente deve presentare l'istanza di cui all'articolo 32-*ter*, comma 3, del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, non oltre la data di presentazione delle prime deduzioni. Tuttavia se il termine di cui all'articolo 42 del citato regio decreto

scade nelle more del procedimento di opposizione, l'istanza predetta può essere presentata dal richiedente entro i sessanta giorni successivi a tale scadenza.

*3.* Se l'opposizione è sospesa ai sensi dell'articolo 32-*quater*, comma 1, del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, l'Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con precedenza la domanda di marchio dell'opponente.».

Art. 17.

1. All'articolo 69, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, e successive modifiche, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, nonché notizia dei rifiuti definitivi emessi dall'Ufficio italiano brevetti e marchi in relazione ai marchi oggetto di registrazione internazionale designanti l'Italia».

*Capo III*

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 18.

1. All'articolo 71 del regio decreto del 29 giugno 1939, n. 1127, in materia di brevetti per invenzione, da ultimo modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le decisioni sui ricorsi, ammessi da questo decreto, contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, sono deferite ad una commissione composta di un presidente, un presidente aggiunto e di otto membri, scelti fra i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di appello, sentito il Consiglio superiore della magistratura, o fra i professori di materie giuridiche delle università o degli istituti superiori dello Stato. La commissione si articola in due sezioni, presiedute dal presidente e dal presidente aggiunto. Il presidente, il presidente aggiunto ed i membri della commissione sono nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, durano in carica due anni e sono rieleggibili. Alla commissione possono essere aggregati dei tecnici scelti dal presidente tra i professori delle università o degli istituti superiori, per riferire su singole questioni ad essa sottoposte. I tecnici aggregati non hanno voto deliberativo.».

Art. 19.

1. L'articolo 80 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, contenente disposizioni regolamentari in materia di brevetti per invenzione, è sostituito dal seguente:

«Art. 80. — *1.* Il presidente della commissione assegna alla sezione competente il ricorso. Il presidente o il presidente aggiunto nomina un relatore tra i componenti assegnati alla sezione e, ove trattasi di questioni di natura tecnica, può nominare anche uno o più relatori aggiunti, scelti tra i tecnici aggregati.».

Art. 20.

1. Le opposizioni di cui all'articolo 32-*bis* del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, sono decise da un collegio operante presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, composto da tre funzionari, di cui uno con qualifica dirigenziale che lo presiede e almeno due con formazione giuridica. Almeno due dei componenti non devono aver partecipato alla procedura di esame della domanda oggetto di opposizione.

2. Le norme sul procedimento di opposizione di cui al capo I entrano in vigore con successivo decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per tutte le classi di prodotti e servizi per i quali possono essere registrati i marchi di impresa secondo l'accordo di Nizza del 15 giugno 1957, ratificato con legge 24 dicembre 1959, n. 1178, salvo che con lo stesso decreto non si disponga, per esigenze organizzative, la graduazione temporale, per classi di registrazione, dell'inizio del funzionamento del procedimento di opposizione.

Art. 21.

1. La tassa individuale di designazione dell'Italia nella domanda di registrazione internazionale, nella designazione posteriore o nell'istanza di rinnovo applicabile ai marchi internazionali esteri che chiedono la protezione sul territorio italiano tramite l'OMPI di Ginevra, ai sensi del protocollo relativo all'accordo di Madrid, è fissata nella misura del 90% delle tasse previste per il deposito e la concessione di un marchio nazionale ovvero della rinnovazione.

Art. 22.

1. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto sono coperti dagli introiti di cui all'articolo 21.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 ottobre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

## NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo per l'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvalersi se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per soggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, fra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 12 marzo 1996, n. 169:

«Art. 3. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per l'applicazione del protocollo di cui all'art. 1 e per modificare la legislazione interna allo scopo di adeguarla e di coordinarla con il predetto protocollo, anche al fine di eliminare una differenza di trattamento per i richiedenti i marchi nazionali, in particolare con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

*a)* prevedere che la tassa spettante all'Italia di cui all'art. 8, comma 7, lettera *a)*, del protocollo sia equivalente all'importo previsto per il deposito del marchio in Italia dedotto il risparmio risultante dalla procedura internazionale, e che quindi la dichiarazione prevista dal protocollo venga inviata all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale;

*b)* stabilire che il termine di un anno previsto dall'art. 8 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, come modificato dall'art. 9 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, sia esteso a diciotto mesi in conformità all'art. 5, comma 2, lettera *b)*, del protocollo, e che quindi la dichiarazione prevista dal protocollo venga inviata all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, e stabilire le modalità anche organizzative per l'effettuazione dell'esame dei requisiti di registrabilità e le norme che disciplinano la procedura di opposizione alla registrazione di nuovi marchi da parte dei titolari di diritti anteriori;

*c)* stabilire le modalità e le condizioni di conversione del marchio internazionale in marchio nazionale, ai sensi dell'art. 9-*quinquies* del protocollo».

— La legge n. 102/1999 reca: «Ratifica ed esecuzione del trattato sul diritto dei marchi e del regolamento di esecuzione, fatti a Ginevra il 27 ottobre 1994».

*Note all'art. 1:*

— Si riporta il testo dell'art. 8 del R.D. n. 929/1942, come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 8 *(Art. 92 del regio decreto 13 settembre 1934, numero 1602).* — Rimangono ferme, per la registrazione dei marchi presso l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra - OMPI, le disposizioni vigenti ai sensi delle convenzioni internazionali.

*I marchi internazionali registrati presso l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) di Ginevra, in base all'accordo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi ed al relativo protocollo adottato a Madrid il 27 giugno 1989, recanti la designazione dell'Italia quale Paese in cui si richiede la protezione, devono rispondere ai requisiti previsti per i marchi nazionali dal presente decreto.*

*L'Ufficio italiano brevetti e marchi effettua l'esame dei marchi internazionali designanti l'Italia, conformemente all'art. 29, comma 1, numeri 1) e 2)*».

— Il testo dell'art. 29, comma 1, numeri 1) e 2) del R.D. n. 929/1942 è il seguente:

«1. L'esame della domanda, della quale sia stata riconosciuta la regolarità formale, è rivolto ad accertare:

1) se può trovare applicazione l'art. 2 di questo decreto, quando si tratta di marchi collettivi;

2) se la parola, figura o segno possono essere registrati come marchio a norma degli articoli 16 e 17, comma 1, lettera *a)*, 18, comma 1, lettere *a), b), c), d)*, *e)* e 21».

*Note all'art. 3:*

— L'accordo di Madrid è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76, supplemento ordinario, del 19 giugno 1976.

— Il protocollo relativo all'accordo di Madrid è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76, supplemento ordinario, del 30 marzo 1996.

*Nota all'art. 4:*

— Il testo dei commi 4 e 5 dell'art. 77 del R.D. n. 929/1942 è il seguente:

«4. Il mandato può essere conferito soltanto a mandatari iscritti in un albo all'uopo tenuto dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.

5. Il mandato può essere conferito ad un avvocato o procuratore legale iscritto nel rispettivo albo professionale».

*Nota all'art. 6:*

— Si riporta il testo dell'art. 17 del R.D. n. 929/1942, come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 17. — 1. Non sono nuovi, ai sensi del precedente art. 16, i segni che alla data del deposito della domanda:

*a)* consistano esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;

*b)* siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. Si considera altresì noto il marchio, che ai sensi dell'art. 6-*bis* della Convenzione di Parigi (testo di Stoccolma 14 luglio 1967), sia notoriamente conosciuto presso il pubblico interessato, anche in forza della notorietà acquisita nello Stato attraverso la promozione del marchio. L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione;

*c)* siano identici o simili ad un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale e insegna adottato da altri, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità od affinità fra l'attività d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione;

*d)* siano identici ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità *o di una valida rivendicazione di preesistenza*, per prodotti o servizi identici;

*e)* siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità *o di una valida rivendicazione di preesistenza*, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione tra i due segni;

*f)* nei casi di cui alle lettere *d)* ed *e)*, non toglie la novità il marchio anteriore che sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se si tratta di un marchio collettivo o possa considerarsi decaduto per non uso ai sensi del successivo art. 42 al momento della proposizione della domanda principale o riconvenzionale di nullità;

*g)* siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità *o di una valida rivendicazione di preesistenza*, per prodotti o servizi non affini, quando il marchio anteriore goda nella Comunità economica europea, se comunitario, o nello Stato, di rinomanza e quando l'uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi;

*h)* siano identici o simili ad un marchio già notoriamente conosciuto ai sensi dell'art. 6-*bis* della Convenzione di Parigi (testo di Stoccolma 14 luglio 1967), per prodotti o servizi non affini, quando ricorrano le condizioni di cui al punto *g)*.

2. Ai fini previsti dal comma 1, lettere *d), e)* e *g)*, le domande anteriori sono assimilate ai marchi anteriori registrati sotto riserva della conseguente registrazione».

*Nota all'art. 7:*

— Il testo del comma 1 dell'art. 35 del R.D. n. 929/1942, è il seguente:

«1. L'ufficio pubblica la notizia delle domande e delle registrazioni effettuate e l'esemplare dei marchi nel Bollettino di cui all'art. 80 del presente decreto».

*Note all'art. 8:*

— Per il testo del comma 1 dell'art. 35 del R.D. n. 929/1942, v. in nota all'art. 7.

— Il testo dell'art. 21 del R.D. n. 929/1942, è il seguente:

«Art. 21. — 1. I ritratti di persone non possono essere registrati come marchi, senza il consenso delle medesime e, dopo la loro morte, senza il consenso del coniuge o dei figli, in loro mancanza, o dopo la loro morte, dei genitori e degli altri ascendenti; e, in mancanza, o dopo la morte anche di questi ultimi, dei parenti fino al quarto grado incluso.

2. I nomi di persona diversi da quello di chi chiede la registrazione possono essere registrati come marchi, purché il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha tuttavia la facoltà di subordinare la registrazione al consenso stabilito al comma 1 del presente articolo. In ogni caso, la registrazione non impedirà, a chi abbia diritto al nome, di farne uso nella ditta a lui prescelta.

3. Se notori, possono essere registrati come marchio solo dall'avente diritto, o con il consenso di questi, o dei soggetti di cui al comma 1: i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelle di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi».

— Per il testo dell'art. 17, comma 1, lettere *d)* ed *e)*, del R.D. n. 929/1942, v. in nota all'art. 6.

*Nota all'art. 10:*

— Il testo dell'art. 25 del R.D. n. 929/1942, è il seguente:

«Art. 25. — 1. La domanda di registrazione del marchio d'impresa deve essere fatta da chi ha diritto di ottenerla ai sensi di questo decreto e delle convenzioni internazionali, o dal suo avente causa.

2. Qualora con sentenza passata in giudicato si accerti che il diritto alla registrazione del marchio spetta a una persona diversa da chi abbia depositato la domanda, tale persona può, se la registrazione non sia stata effettuata ed entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, a sua scelta:

*a)* assumenre a proprio nome la domanda di registrazione rivestendo a tutti gli effetti la qualità di richiedente;

*b)* depositare una nuova domanda di registrazione la cui decorrenza, nei limiti in cui il marchio contenuto in essa sia sostanzialmente identico a quello della prima domanda, risale alla data di deposito o di priorità della domanda iniziale la quale cessa comunque di avere effetti;

*c)* ottenere il rigetto della domanda.

3. Se la registrazione sia stata effettuata a nome di persona diversa dall'avente diritto, questi può a sua scelta:

*a)* ottenere con sentenza, avente efficacia retroattiva, il trasferimento a suo nome dell'attestato di registrazione;

*b)* far valere la nullità della registrazione effettuata a nome di chi non aveva diritto».

*Nota all'art. 12:*

— Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 71 del R.D. n. 1127/1939 (Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali), è il seguente:

«1. Le decisioni sui ricorsi, ammessi da questo decreto, contro provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, sono deferite ad una commissione composta di un presidente e di quattro membri, scelti fra i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di appello, sentito il Ministero di grazia e giustizia, o fra i professori di materie giuridiche delle università o degli istituti superiori di Stato. I membri della commissione e il presidente di essa sono nominati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, durano in carica due anni e sono rieleggibili. Alla commissione possono essere aggregati dei tecnici scelti dal presidente tra i professori delle università o degli istituti superiori, per riferire su singole questioni ad essa sottoposte. I tecnici aggregati non hanno voto deliberativo.

2. Il direttore dell'ufficio fa parte della commissione senza voto deliberativo».

*Note all'art. 14:*

— Il testo del comma 1, lettera *f)*, dell'art. 18 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è il seguente:

«1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa, oltre ai segni diversi da quelli indicati all'art. 16:

*a)-e) (omissis)*;

*f)* i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi».

— Per il testo dell'art. 21 del R.D. n. 929/1942, v. nelle note all'art. 8.

— Per il testo dell'art. 25, comma 3, lettera *b)*, del R.D. n. 929/1942, v. in nota all'art. 10.

*Nota all'art. 15:*

— Il testo dell'art. 80 del R.D. n. 929/1942, come modificato dal presente decreto legislativo, è il seguente:

«Art. 80. — 1. Le pubblicazioni previste nel presente decreto si effettuano nel "Bollettino dei brevetti per invenzione e modelli e dei marchi" di cui all'art. 97 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sui brevetti per invenzioni industriali.

1-bis. *Il bollettino può esere edito, a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, anche a mezzo di supporti informatici*».

*Note all'art. 16:*

— Per il testo dell'art. 77 del R.D. n. 929/1942, v. in nota all'art. 4.

— Il testo dell'art. 42 del R.D. n. 929/1942, è il seguente:

«Art. 42. — 1. Il marchio decade altresì se non è stato oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione, o se tale uso è stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo.

2. Ai fini di cui al presente articolo sono equiparati all'uso del marchio l'uso stesso in una forma modificata che non ne alteri il carattere distintivo, nonché l'apposizione nello Stato del marchio sui prodotti o sulle loro confezioni ai fini dell'esportazione di essi.

3. Salvo il caso di diritti acquistati sul marchio da terzi con il deposito o con l'uso, la decadenza non può essere fatta valere qualora fra la scadenza del quinquennio di non uso e la proposizione della domanda principale o riconvenzionale di decadenza sia iniziato o ripreso l'uso effettivo del marchio. Tuttavia se il titolare effettua i preparativi per l'inizio o per la ripresa dell'uso del marchio solo dopo aver saputo che sta per essere proposta la domanda principale o riconvenzionale di decadenza, tali inizio o ripresa non vengono presi in considerazione se non effettuati almeno tre mesi prima della proposizione della domanda principale o rinconvenzionale di decadenza; tale periodo assume peraltro rilievo solo se decorso successivamente alla scadenza del quinquennio di mancato uso.

4. Inoltre, neppure avrà luogo la decadenza per non uso se il titolare del marchio non utilizzato sia titolare, in pari tempo, di altro o altri marchi simili tuttora in vigore di almeno uno dei quali faccia effettiva utilizzazione per contraddistinguere gli stessi prodotti o servizi».

— Il testo del quarto comma del D.P.R. n. 795/1948 (Testo delle disposizioni regolamentari in materia di marchi registrati), è il seguente:

«Sul bollettino medesimo sarà altresì data notizia degli estremi dei marchi registrati internazionalmente, mediante richiamo ai fascicoli del Bollettino dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra, Les Marques Internationales, contenenti le indicazioni riguardanti tali marchi, man mano che i fascicoli stessi perverranno».

*Nota all'art. 8:*

— Per il testo dell'art. 71 del R.D. n. 1127/1939, v. in nota all'art. 12.

**99G0523**

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 settembre 1999, n. **448.**

**Nuovo regolamento di esecuzione della legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento.**

## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185, recante «Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 1991, n. 94, recante «Regolamento di esecuzione della legge 9 luglio 1990, n. 185»;

Considerata la necessità di emanare un nuovo regolamento di esecuzione della legge 9 luglio 1990, n. 185, ai sensi degli articoli 29 e 30 della legge medesima, che tenga conto delle mutate esigenze di integrazione europea del settore;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 21 giugno 1999;

Ritenuta la necessità di omettere, nel testo del presente regolamento, il riferimento all'articolo 13, comma 4, della legge 9 luglio 1990, n. 185, contenuto nell'articolo 7, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 1991, n. 94, al fine di tenere conto della sopravvenuta abrogazione di detta norma da parte dell'articolo 13, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373.

A d o t t a

il seguente regolamento:

## TITOLO I
## DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1.
*Abbreviazioni*

1. Nel presente regolamento le seguenti denominazioni abbreviate corrispondono:

*a)* «la legge, alla legge, della legge», alla legge 9 luglio 1990, n. 185;

*b)* «materiali», ai materiali di armamento di cui all'articolo 2 della legge;

*c)* «elenco», all'elenco dei materiali di armamento di cui all'articolo 2, comma 3, della legge;

*d)* «registro», al registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 3 della legge;

*e)* «operatore» e «operatori», ai soggetti interessati a ottenere o che abbiano ottenuto il rilascio delle autorizzazioni e nulla-osta di cui alla legge nonché ai richiedenti le transazioni bancarie di cui all'articolo 12, comma 1, del presente regolamento;

*f)* «operazione» ed «operazioni», a esportazione ed importazione, definitiva o temporanea; transito; cessione di licenze di produzione, concessione di licenze di fabbricazione e trasformazione o adattamento di materiali e mezzi di cui all'articolo 1 e all'articolo 2, commi 5 e 7, della legge; prestazione di servizi di cui all'articolo 2, comma 6, all'articolo 9, comma 5, lettera *a)*, e all'articolo 11, comma 2, lettera *b)*, della legge;

*g)* «comitato», al comitato consultivo di cui all'articolo 7 della legge;

*h)* «CIPE», Comitato interministeriale programmazione economica, in sostituzione, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, comma 21, legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, del CISD, Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa di cui all'articolo 6 della legge.

### *Capo I*
### NORME GENERALI SUI PROCEDIMENTI

### Art. 2.
*Comunicazioni, domande e documentazioni*

1. Le comunicazioni e domande di cui ai successivi articoli 6, commi 1, 4 e 6, 7, commi 1, 4 e 5, 9, comma 1, 10, comma 2, e le dichiarazioni di cui all'articolo 12, comma 1, sono sottoscritte dal legale rappresentante dell'operatore o da un suo delegato, la firma dei quali

è autenticata ai sensi di legge ovvero depositata presso l'ufficio competente e sono corredate delle certificazioni richieste, rilasciate in data non anteriore a tre mesi ovvero, quando la legislazione del Paese estero di rilascio preveda una maggiore durata di validita`, non anteriore a sei mesi dalla loro presentazione. Alle comunicazioni e domande sottoscritte dal delegato è allegata anche la delega, in originale o copia conforme, ove non sia depositata presso il predetto ufficio.

2. Le certificazioni rilasciate dalle autorità governative del Paese destinatario di operazioni di esportazione e di transito, dalle quali risulti la qualità di imprese autorizzate dal Governo dello stesso Paese a produrre e commercializzare materiali oggetto della disciplina della legge, devono essere legalizzate dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana territorialmente competente. Sono fatte salve le convenzioni internazionali sulla esenzione dalla legalizzazione.

3. I contratti e ogni altra documentazione in lingua straniera, ai fini delle autorizzazioni e nulla-osta di cui alla legge, sono presentati corredati di traduzione in lingua italiana; la traduzione è asseverata nel caso il testo originale sia redatto in una lingua diversa da quelle ufficiali della Comunità europea.

Art. 3.

*Pubblicità e informazioni*

1. Le direttive di cui all'articolo 6, comma 1, all'articolo 9, comma 1, all'articolo 10, commi 1 e 4 e all'articolo 12, comma 2, del presente regolamento sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le unità organizzative responsabili del procedimento possono richiedere all'operatore ulteriori documentate informazioni su quanto attiene all'operazione in qualunque fase del procedimento per il rilascio di autorizzazioni e nulla osta ed in riferimento ai principi della legge.

Art. 4.

*Disposizioni inerenti alla sicurezza delle attività*

1. Alle attività degli organi e degli uffici investiti di compiti attinenti l'attuazione della legge si applicano le vigenti disposizioni di cui al regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161.

2. Per l'autorizzazione a seminari, soggiorni di studio e visite ai sensi dell'articolo 21 della legge, gli organizzatori, salvo quanto disposto al comma 4, almeno trenta giorni prima, presentano domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Autorità nazionale per la sicurezza, con le modalità ed i contenuti definiti dalla stessa Autorità e resi noti agli interessati secondo le vigenti normative.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 si intende negata se non è rilasciata, per il periodo e alle condizioni indicate nel relativo provvedimento, entro i quindici giorni successivi alla data di ricevimento della domanda.

4. Nel caso di visite contemplate da intese intergovernative, l'Autorità di cui al comma 2 rilascia l'autorizzazione secondo modalità e nei termini conformi a quanto previsto nelle medesime intese.

*Capo II*

DEI SINGOLI PROCEDIMENTI

Art. 5.

*Principi generali per le trattative contrattuali*

1. Salve le condizioni o limitazioni che siano disposte per il rilascio di singole autorizzazioni e nulla-osta a trattative contrattuali, nel periodo compreso tra la data della comunicazione di inizio e i termini di cui all'articolo 9, commi 2 e 4, della legge, è vietata la comunicazione alle altre parti, con le quali si intende svolgere la trattativa contrattuale, di qualunque informazione classificata nonché, se l'operatore ne sia informato, delle informazioni in corso di classificazione o di interesse nazionale.

2. Sono considerate «apposite intese intergovernative», ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, comma 4, della legge, quelle in cui è esplicitamente contemplata la possibilità che fra i due Paesi possano avvenire operazioni di interscambio di materiali di armamento.

3. Le «apposite intese intergovernative», il cui contenuto deve essere preventivamente sottoposto alla valutazione del Ministero degli affari esteri per quanto riguarda i riflessi di sua competenza, devono:

*a)* prevedere che le suddette operazioni di interscambio avvengano tra Stato e Stato oppure società private autorizzate dai rispettivi governi;

*b)* prevedere che i rispettivi governi si impegnino a non riesportare il materiale acquisito a Paesi terzi senza il preventivo benestare del Paese cedente;

*c)* fare esplicito riferimento alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, eventualmente integrate o modificate secondo il disposto dell'articolo 2, comma 3, della legge considerando incluse, anche se non indicate, quelle che concorrono all'allestimento finale del sistema.

4. In particolare, rientrano in questo tipo di intese quei «Memoranda of Understanding» (MoU) stipulati dal Ministero della difesa che contengono le suddette clausole.

Art. 6.

*Trattative contrattuali*

1. Ogni comunicazione di inizio di trattative contrattuali riguardante le operazioni di cui all'articolo 9 della legge è presentata dall'operatore contemporaneamente ai Ministeri degli affari esteri e della difesa, con le modalità indicate nei seguenti commi e secondo le direttive del Ministro degli affari esteri, emanate di concerto con il Ministro della difesa. Nella comunicazione sono indicati i seguenti dati:

*a)* estremi di iscrizione nel registro;

*b)* denominazione ed indirizzo dei partecipanti, a qualunque titolo, alle trattative;

*c)* oggetto del contratto che si intende stipulare, con descrizione sintetica del tipo dei materiali oggetto delle trattative e delle loro caratteristiche, in riferimento alla lista di cui all'articolo 18 della legge od eventualmente all'elenco di cui all'articolo 2, comma 3, della legge stessa, e alla voce doganale;

*d)* valore stimato o preventivato dell'oggetto della trattativa;

*e)* quantità stimata o preventivata dei materiali, con relativa unità di misura, e dei servizi, nonché loro classifica di segretezza;

*f)* Paesi di destinazione e di utilizzazione finale se diversi dal destinatario in caso di esportazione, di provenienza in caso di importazione, di provenienza e di destinazione in caso di transito;

*g)* imprese di destinazione intermedia e finale in caso di esportazione, di provenienza in caso di importazione, di provenienza e di destinazione in caso di transito;

*h)* gli estremi della abilitazione societaria rilasciata dall'Autorità nazionale per la sicurezza ed il relativo livello;

*i)* per operazioni di cui all'articolo 9, comma 5, della legge, ad esclusione della lettera *e)* del medesimo comma, estremi della precedente autorizzazione o documento doganale o altro equivalente;

*l)* gli estremi del bando della gara cui l'operatore intenda eventualmente partecipare.

2. Per le operazioni di cui all'articolo 9, comma 5, lettera *a),* della legge, si intendono incluse quelle operazioni che prevedono l'esportazione di attrezzature per la riparazione e la manutenzione da effettuarsi in loco.

3. Nei casi in cui i Ministri degli affari esteri e della difesa intendano avvalersi del comitato ai sensi dell'articolo 9, comma 6, della legge, il relativo parere è reso entro quindici giorni dalla data della richiesta.

4. Durante il periodo di validità l'autorizzazione di cui all'articolo 10 della legge, l'operatore comunica, con le stesse modalità di cui al precedente comma 1, ogni variazione dei dati dichiarati nella comunicazione di inizio di trattative contrattuali.

5. Se le variazioni di dati di cui al precedente comma 4 riguardano elementi essenziali delle trattative cui si riferiscono, la comunicazione dell'operatore apre un nuovo procedimento. In tale caso, il Ministero degli affari esteri e il Ministero della difesa, secondo le rispettive competenze, ne informano l'operatore interessato entro quindici giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, dalla quale decorrono i termini del nuovo procedimento. Se la variazione riguarda dati non essenziali, le predette amministrazioni, secondo le rispettive competenze, possono darne comunicazione all'operatore prima del suddetto termine.

6. Al procedimento per il rinnovo delle autorizzazioni di cui all'articolo 10 della legge, che ha inizio con la domanda presentata dall'operatore, si applicano le disposizioni che disciplinano il rilascio dell'autorizzazione stessa.

Art. 7.

*Autorizzazione alle esportazioni, importazioni transiti e cessioni di licenze di produzione*

1. La domanda per l'autorizzazione di cui all'articolo 11 della legge, è presentata al Ministero degli affari esteri dall'operatore, che contemporaneamente ne invia copia al Ministero delle finanze. Nella domanda sono indicati i seguenti dati, oltre a quelli di cui all'articolo 11, comma 2, della legge:

*a)* estremi di iscrizione nel registro;

*b)* tipo di materiali oggetto dell'operazione con estremi di riferimento da lista di cui all'articolo 18 della legge ed eventualmente all'elenco di cui all'articolo 2, comma 3, della legge ed alla voce doganale corrispondente;

*c)* classifica di segretezza del materiale o dell'oggetto dell'operazione;

*d)* Paesi di provenienza per operazioni di importazione e di transito;

*e)* soggetti intermediari commerciali citati nel contratto;

*f)* modalità di regolamento finanziario delle prestazioni comprese nell'operazione;

*g)* dogane interessate dall'esecuzione, anche frazionata, dell'operazione;

*h)* nei casi dubbi, a richiesta dell'operatore, il Ministero degli affari esteri comunica se accludere il «certificato di importazione» o il «certificato di uso finale» di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *c)*, della legge.

2. L'obbligo di accludere alla domanda di cui al comma 1 copia dell'autorizzazione a trattare o del nulla-osta è adempiuto dall'operatore presentando copia della comunicazione di inizio di trattative e, ove emanato, del provvedimento che abbia posto condizioni e limitazioni.

3. Nel caso le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo, siano rilasciate previo parere del comitato, esso è reso entro quindici giorni dalla data della richiesta. Ove il comitato abbia rappresentato proprie esigenze istruttorie dovute alla natura dell'affare, il termine è prorogato per la stessa durata, a decorrere dalla scadenza, e per una sola volta.

4. Per l'autorizzazione o il diniego della proroga dei termini di effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge, si provvede entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa domanda, presentata dall'operatore al Ministero degli affari esteri.

Art. 8.

*Procedimenti autorizzatori per particolari operazioni*

1. I procedimenti disciplinati agli articoli 6 e 7 si applicano alle operazioni di trasformazione o adattamento di mezzi e materiali di cui all'articolo 2, comma 7, della legge.

Art. 9.

*Nulla-osta per prestazione di servizi*

1. Per le operazioni di cui all'articolo 2, comma 6, della legge, l'operatore presenta, secondo modalità indicate con direttive del Ministro della difesa, apposita domanda, della quale invia contemporaneamente copia ai Ministri degli affari esteri e dell'interno, contenente i seguenti dati:

*a)* estremi di iscrizione nel registro;

*b)* denominazione ed indirizzo dei partecipanti, a qualunque titolo all'operazione;

*c)* tipo di servizi oggetto dell'operazione e modalità di esecuzione, nonché relativa classifica di segretezza;

*d)* valore stimato o preventivo del contratto;

*e)* Paese di destinazione dei servizi e di utilizzazione finale se diverso dal destinatario;

*f)* estremi della abilitazione societaria rilasciata dall'Autorità nazionale per sicurezza e relativo livello;

*g)* estremi della precedente autorizzazione o documento doganale o altro equivalente.

2. Il nulla-osta del Ministro della difesa, sentiti i Ministri degli affari esteri e dell'interno, è rilasciato entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda di cui al comma 1.

3. Quando vengono a cessare le condizioni per il rilascio, il nulla-osta è soggetto a sospensione o revoca disposte dal Ministro della difesa, sentiti i Ministri degli affari esteri e dell'interno.

Art. 10.

*Autorizzazioni all'importazione in casi particolari*

1. Per le importazioni, definitive o temporanee, effettuate direttamente dall'Amministrazione dello Stato o per conto di questa, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, lettera *a)*, della legge, alla dogana sarà presentata idonea documentazione direttamente dall'Amministrazione che effettua o per conto della quale l'impresa effettua l'operazione. Il Ministero delle finanze, al fine di definire le informazioni essenziali all'immediata identificazione dell'operazione, provvede ad emanare, d'intesa con i Ministeri interessati, apposite direttive.

2. L'autorizzazione per le importazioni temporanee effettuate da imprese straniere di cui all'articolo 1, comma 8, lettera *e)*, della legge, è rilasciata dal Ministro dell'interno, su domanda delle imprese straniere presentata, tramite le amministrazioni o i soggetti pubblici e privati italiani interessati, allo stesso Ministero, inviata contemporaneamente in copia al Ministero della difesa e contenente i seguenti dati:

*a)* informazioni, requisiti e qualità soggettive dell'impresa importatrice e, in particolare, Paese di residenza;

*b)* tipo dei materiali con riferimento all'elenco e quantità dei materiali stessi;

*c)* Paese di provenienza dei materiali oggetto dell'operazione;

*d)* destinatario e luogo di destinazione della temporanea importazione;

*e)* termini di inizio e di conclusione dell'operazione;

*f)* dogana di entrata e di uscita, con eventuali indicazioni relative all'itinerario e al vettore.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata entro quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa domanda.

4. Ulteriori specifiche direttive inerenti la presentazione delle domande di cui al comma 2, sono emanate dal Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro della difesa; quelle già emanate nella vigenza del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 1991, n. 94, si intendono riferite al presente regolamento.

Art. 11.

*Autorizzazione per le operazioni previste dai programmi di coproduzione intergovernativa*

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministeri degli affari esteri, della difesa e delle finanze, provvede ad individuare i programmi di coproduzione intergovernativa ai quali applicare le procedure previste dall'articolo 1, comma 8, lettera *a)*, e comma 9, lettera *a)*, della legge.

2. L'individuazione del programmi di coproduzione intergovernativa, di cui al precedente comma, è applicata anche ai fini dell'autorizzazione d'esportazione definitiva dei materiali previsti da detti programmi.

Art. 12.

*Autorizzazione del Ministro del tesoro*

1. Relativamente alle transazioni bancarie di cui all'articolo 27 della legge, gli operatori devono presentare agli istituti e alle aziende di credito ai quali richiedono la transazione, per ogni singolo contratto concernente le operazioni assoggettate alla disciplina della legge, una dichiarazione contenente i seguenti dati:

*a)* estremi di iscrizione nel registro per le imprese;

*b)* beni e servizi oggetto dell'operazione e importo corrispondente;

*c)* modalità di regolamento finanziario;

*d)* Paese di destinazione e/o di provenienza di tali beni e servizi;

*e)* identità dell'acquirente o fornitore, debitore o creditore;

*f)* estremi della corrispondente autorizzazione o nulla-osta di cui all'articolo 1, comma 8, e agli articoli 9 e 13 della legge;

*g)* natura e importo delle relative transazioni bancarie, anche accessorie.

2. Gli istituti e aziende di credito riceventi la dichiarazione di cui al comma 1, chiedono al Ministro del tesoro, secondo modalità stabilite dal Ministro stesso, l'autorizzazione, trasmettendo la dichiarazione di cui al comma 1, integrata dei seguenti dati:

*a)* modalità di esecuzione della transazione richiesta;

*b)* fase di esecuzione, parziale o conclusiva, dell'operazione cui è riferita la transazione.

3. Il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 2, emana il provvedimento di autorizzazione, nel quale possono essere stabiliti eventuali condizioni o limitazioni, ovvero nega l'autorizzazione allo svolgimento delle transazioni bancarie notificate.

4. Le autorizzazioni di cui al comma 3, sono soggette, ove ne ricorrano i rispettivi presupposti, a sospensione o decadenza, disposte dal Ministro del tesoro, in relazione al venir meno delle condizioni per il rilascio; l'istituto o azienda di credito che riceve la relativa comunicazione, ne informa immediatamente gli operatori.

5. Il Ministero del tesoro comunica ai Ministeri dai quali è stata rilasciata l'autorizzazione o il nulla-osta di cui al comma 1, i casi di rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 27 della legge, con l'indicazione di eventuali condizioni o limitazioni, nonché i casi di diniego.

Art. 13.

*Comitato consultivo*

1. Il comitato di cui all'articolo 7 della legge, definisce le modalità del proprio funzionamento interno secondo le direttive del Ministro degli affari esteri, il quale stabilisce altresì le modalità di collegamento tra il predetto comitato e le unità organizzative cui è demandata l'istruttoria dei procedimenti per i quali è richiesto il suo parere.

2. Ai fini dell'attività del comitato, le unità organizzative di cui al comma 1 verificano che la documentazione inerente a ciascuna operazione sia completa, con particolare riferimento ai requisiti oggettivi e soggettivi.

## TITOLO II

## NORME ORGANIZZATIVE E PERSONALE

Art. 14.

*Organizzazione*

1. Presso le amministrazioni cui è demandata l'attuazione della legge sono individuate o costituite le unità organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale strumentale all'adozione del provvedimento finale. A tali unità organizzative sono demandati altresì compiti connessi alle predette attività, attinenti la formazione di dati conoscitivi sull'andamento delle operazioni oggetto di controlli e autorizzazioni previsti dalla legge e compiti di collegamento con le altre amministrazioni interessate all'attuazione della legge.

Art. 15.

*Comunicazioni tra amministrazioni*

1. Ogni decisione relativa a comunicazioni e domande ricevute in procedimenti relativi ad autorizzazioni e nulla-osta ad iniziare trattative contrattuali, è immediatamente comunicata, secondo le rispettive competenze, dal Ministero degli affari esteri al Ministero della difesa e viceversa.

2. Il Ministero degli affari esteri dà tempestiva notizia ai Ministeri della difesa, del tesoro e del commercio con l'estero, delle autorizzazioni agli operatori ai sensi dell'articolo 7, informando altresì i predetti Ministeri delle conseguenti determinazioni nonché della conclusione anche parziale delle operazioni autorizzate, delle proroghe di termini e delle sospensioni o revoche. Copia delle autorizzazioni di cui all'articolo 13 della legge rilasciate e delle relative proroghe è inviata immediatamente, oltre che alle amministrazioni di cui all'articolo 14, comma 2, della legge, al Ministero del tesoro.

3. Il Ministero delle finanze informa immediatamente i Ministeri degli affari esteri e del tesoro della conclusione o parziale effettuazione delle operazioni di importazione.

4. I dati relativi alle importazioni di cui all'articolo 1, comma 8, lettera *a)*, della legge, sono comunicati dal Ministero delle finanze ai Ministeri dell'interno e della difesa, quando non siano effettuate per loro conto, nonché del commercio con l'estero, periodicamente ovvero su loro richiesta.

5. La domanda per l'autorizzazione di cui all'articolo 10, commi 2, 3 e 4, ed il relativo giorno di ricevimento, le determinazioni inerenti al diniego ovvero a condizioni o limitazioni, sono immediatamente comunicate dal Ministero dell'interno al Ministero delle finanze. Il Ministero dell'interno periodicamente dà notizia al Ministero del commercio con l'estero delle autorizzazioni rilasciate.

6. Le informazioni e le documentazioni di cui ai precedenti commi, nonché quelle di cui all'articolo 12, sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri quando ne faccia richiesta, anche ai fini di cui all'articolo 5 della legge.

7. Le informazioni e documentazioni di cui ai precedenti commi sono trasmesse con modalità e mezzi, anche telematici, secondo le intese tra le amministrazioni interessate.

Art. 16.

*Conferenze di servizi e accordi*

1. Quando si ravvisi l'opportunità di una contestuale valutazione degli interessi pubblici di cui alla legge, viene convocata, dall'autorità competente all'adozione del provvedimento, la conferenza di servizi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *c)*, e dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Ai fini della completezza e tempestività dell'istruttoria da parte delle unità organizzative responsabili degli adempimenti procedimentali, nonchè della tempestiva acquisizione di informazioni riguardanti le operazioni disciplinate dalla legge e dal presente regolamento, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri degli affari esteri, di grazia e giustizia, dell'interno, del tesoro, delle finanze, della difesa, del commercio con l'estero nonché altri Ministeri interessati, stipulano accordi di collaborazione riguardanti, in particolare:

*a)* la costituzione di un sistema informativo;

*b)* l'acquisizione di intese, concerti, nulla-osta, assensi, designazioni;

*c)* il distacco di nuclei di personale presso il Ministero degli affari esteri.

3. Ogni amministrazione partecipante all'accordo individua nell'ambito della propria struttura, l'unità organizzativa responsabile delle attività disciplinate nell'accordo stesso.

4. Le unità organizzative di cui al comma 2 operano nell'interesse di tutte le amministrazioni partecipanti all'accordo e forniscono direttamente alle amministrazioni stesse, anche con mezzi telegrafici e telematici, tutte le informazioni necessarie ai fini delle attività svolte in attuazione della legge e del presente regolamento.

5. Presso il Ministero degli affari esteri, previa intesa con le amministrazioni interessate, possono operare nuclei delle unità organizzative di altre amministrazioni responsabili delle attività di cui alla legge e al presente regolamento, al fine di costituire tempestivi collegamenti tra le amministrazioni stesse e di assicurare il più celere svolgimento dei procedimenti.

Art. 17.

*Personale*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta nominativa o per unità organiche del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri interessati, viene stabilito ed aggiornato il contingente di personale, anche militare, di altre amministrazioni, dotato dei requisiti di professionalità necessari per lo svolgimento delle attività di cui alla legge e al presente regolamento, da distaccare al Ministero degli affari esteri ai sensi dell'articolo 30 della legge e delle seguenti disposizioni.

2. Il personale di cui al comma 1 è collocato presso il Ministero degli affari esteri in posizione di comando per un periodo non inferiore a due anni.

3. Il personale addetto ai nuclei di cui all'articolo 16, comma 5, è, a tutti gli effetti, organicamente e funzionalmente in servizio nell'amministrazione di appartenenza. Il trattamento economico fisso e continuativo del predetto personale è a carico delle amministrazioni di appartenenza, mentre gli altri oneri finanziari sono di competenza del Ministero degli affari esteri. Per il personale militare si applicano le norme previste dai rispettivi ordinamenti.

Art. 18.

*Abrogazione*

1. Il presente decreto sostituisce il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 1991, n. 94, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 70 del 23 marzo 1991, il quale è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 25 settembre 1999

*Il Presidente:* D'ALEMA

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
*Registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1999*
*Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 290*

---

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note quì pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Nota al titolo:*

— Per la legge 9 luglio 1990, n. 185, vedasi nelle note alle premesse.

*Note alle premesse:*

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emazione».

— I testi degli articoli 29 e 30 della legge n. 185/1990 (Nuove nome sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento) sono i seguenti:

«Art. 29 *(Regolamento di esecuzione)*. — 1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sarà emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento contenente le norme di esecuzione».

«Art. 30 *(Distacco di personale)*. — 1. Per lo svolgimento delle attività connesse al rilascio delle autorizzazioni previste dalla presente legge, nel regolamento d'esecuzione di cui all'art. 29 saranno amanate, ai sensi degli articoli 56 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nome per il distacco al Ministero degli affari esteri di personale di altre amministrazioni».

— Il testo dell'art. 13 della legge n. 185/1990 è il seguente:

«Art. 13 *(Autorizzazione).* — 1. Il Ministro degli affari esteri, sentito il comitato di cui all'art. 7, autorizza di concerto con il Ministro delle finanze, l'esportazione e l'importazione, definitive o temporanee, ed il transito dei materiali di armamento, nonché la cessione all'estero delle licenze industriali di produzione dello stesso materiale e la riesportazione da parte dei Paesi importatori. L'eventuale rifiuto dall'autorizzazione dovrà essere motivato.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal Ministro degli affari esteri senza il previo parere del comitato di cui all'art. 7 per le operazioni:

*a)* previste dall'art. 9, comma 4;

*b)* che hanno avuto il nulla-osta alle trattative contrattuali di cui all'art. 9, comma 5.

3. Dell'autorizzazione va data notizia alle amministrazioni interessate.

4. Decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione di cui all'art. 11, senza che sia stata rilasciata la prevista autorizzazione o cominicata al richiedente alcuna decisione, l'impresa interessata potrà rivolgersi al CISD che procede alla decisione definitiva.

5. L'autorizzazione non può essere rilasciata in caso di domande incomplete ovvero mancanti della documentazione di cui all'art. 11, comma 2 e comma 3. A tali fini il Ministero degli affari esteri richiede all'interessato gli elementi o la documentazione riscontrati carenti o incompleti rispetto a quanto previsto dalla presente legge.

6. Per l'ottenimento delle autorizzazioni per le operazioni di esportazione di componenti specifici e parti di ricambio di materiali di armamento, deve essere prodotto il certificato di importazione, rilasciato dalle autorità governative del Paese primo importatore ad una propria impresa, sempre che questa sia debitamente autorizzata dal proprio governo a produrre e commercializzare materiali di armamento, salva la facoltà di richiedere per quei Paesi che non rilasciano un certificato di importazione, il certificato di uso finale o documentazione equipollente».

— Il testo dell'art. 7, comma 4, del D.P.C.M. n. 94/1991 è il seguente:

«4. La domanda dell'operatore che intenda rivolgersi al CISD ai sensi dell'art. 13, comma 4, della legge, è presentata entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine assegnato al Ministero degli affari esteri dalla legge e dal presente regolamento. La domanda è inviata al Ministero degli affari esteri che la trasmette immediatamente al CISD. Il CISD provvede entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda; in mancanza, essa si intende respinta. Il predetto termine di sessanta giorni si applica anche ai procedimenti in cui è richiesto l'esame da parte del CISD ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge».

— Il testo dell'art. 13, comma 4, del D.P.R. n. 373/1994 è il seguente:

«4. A norma dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e secondo quanto disposto dall'art. 1, commi 21 e 24 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'allegato elenco *A,* che forma parte integrante del presente regolamento».

*Note all'art. 1:*

— Il testo dell'art. 2 della legge n. 185/1990 è il seguente:

«Art. 2 *(Materiali di armamento).* — 1. Ai fini della presente legge, sono materiali di armamento quei materiali che, per requisiti o caratteristiche tecnico-costruttive e di progettazione, sono tali da considerarsi costruiti per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia.

2. I materiali di armamento di cui al comma 1 sono classificati nelle seguenti categorie:

*a)* armi nucleari, biologiche e chimiche;

*b)* armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento;

*c)* armi ed armamento di medio e grosso calibro o relativo munizionamento come specificato nell'elenco di cui al comma 3;

*d)* bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri;

*e)* carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare;

*f)* navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;

*g)* aeromobili ed elicotteri e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;

*h)* polveri, esplosivi, propellenti, ad eccezione di quelli destinati alle armi di cui al comma 11 dell'art. 1;

*i)* sistemi o apparati elettronici, elettro-ottici e fotografici appositamente costruiti per uso militare;

*l)* materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare;

*m)* materiali specifici per l'addestramento militare;

*n)* macchine, apparecchiature ed attrezzature costruite per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni;

*o)* equipaggiamenti speciali appositamente costruiti per uso militare.

3. L'elenco dei materiali di armamento, da comprendere nelle categorie di cui al comma 2, è approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del commercio con l'estero, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'individuazione di nuove categorie e l'aggiornamento dell'elenco dei materiali di armamento sono disposti con decreto da adottarsi nelle forme suindicate, avuto riguardo alla evoluzione della produzione industriale, a quella tecnologica, nonché agli accordi internazionali cui l'Italia aderisce.

4. Ai fini della presente legge sono considerati masteriali di armamento:

*a)* ai soli fini dell'esportazione, le parti di ricambio e quei componenti specifici dei materiali di cui al comma 2, identificati nell'elenco di cui al comma 3;

*b)* limitatamente alle operazioni di esportazione e transito, i disegni, gli schemi ed ogni tipo ulteriore di documentazione e d'informazione necessari alla fabbricazione, utilizzo e manutenzione dei materiali di cui al comma 2.

5. La presente legge si applica anche alla concessione di licenze per la fabbricazione fuori del territorio nazionale dei materiali di cui al comma 2 ed alla lettera *a)* del comma 4.

6. La prestazione di servizi per l'addestramento e per la manutenzione, da effettuarsi in Italia o all'estero, quando non sia già stata autorizzata contestualmente al trasferimento di materiali di armamento, è soggetta esclusivamente al nulla-osta del Ministro dalla difesa, sentiti i Ministri degli affari esteri e dell'interno, purché costituisca prosecuzione di un rapporto legittimamente autorizzato.

7. La trasformazione o l'adattamento di mezzi e materiali per uso civile forniti dal nostro Paese o di proprietà del committente, sia in Italia o all'estero, che comportino, per l'intervento di imprese italiane, variazioni operative a fini bellici del mezzo o del materiale, sono autorizzati secondo le disposizioni della presente legge».

— Il testo dell'art. 3 della legge n. 185/1990 è il seguente:

«Art. 3 *(Registro nazionale dell'imprese).* — 1. Presso il Ministero della difesa, ufficio del Segretario generale - Direttore nazionale degli armamenti, è istituito il registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento, precisate e suddivise secondo le funzioni per le quali l'iscrizione può essere accettata. Copie di tale registro nazionale e dei suoi aggiornamenti sono trasmesse, per i fini della presente legge, ai Ministeri degli affari esteri, dell'interno, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.

2. Solo agli iscritti al registro nazionale possono essere rilasciate le autorizzazioni ad iniziare trattative contrattuali ed ad effettuare operazioni di esportazione, importazione, transito di materiale di armamento.

3. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 tiene luogo dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma secondo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, fermi restando i requisiti indicati all'art. 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

4. Le domande di iscrizione al registro nazionale, corredate della documentazione necessaria a comprovare l'esistenza dei requisiti richiesti, secondo le modalità che saranno prescritte con decreto del Ministro della difesa di concerto con i Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero, devono essere presentate dalle imprese che vi abbiano interesse purché in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

*a)* per le imprese individuali e per le società di persone, la cittadinanza italiana, dell'imprenditore o del legale rappresentante, ovvero la residenza in Italia dei suddetti, purché cittadini di Paesi legati all'Italia da un trattato per la collaborazione giudiziaria;

*b)* per le società di capitali, purché legalmente costituite in Italia ed ivi esercitanti attività concernenti materiali soggetti al controllo della presente legge, la residenza in Italia dei soggetti titolari dei poteri di rappresentanza ai fini della presente legge, purché cittadini italiani o di Paesi legati all'Italia da un trattato per la collaborazione giudiziaria.

5. Possono essere altresì iscritti al registro nazionale i consorzi di imprese costituiti con la partecipazione di una o più imprese iscritte al registro nazionale purché nessuna delle imprese partecipanti versi nelle condizioni ostative di cui ai commi 8, 9, 10, 11 e 12, sempreché il legale rappresentante del consorzio abbia i requisiti soggettivi di cui al comma 4, lettera *b).*

6. Sono inoltre iscritti d'ufficio al registro nazionale i consorzi industriali promossi a seguito di specifiche intese intergovernative o comunque autorizzati dai competenti organi dello Stato italiano.

7. Gli iscritti al registro nazionale devono comunicare al Ministero della difesa ogni variazione dei soggetti di cui al comma 4, lettere *a)* e *b),* e al comma 5, il trasferimento della sede, la istituzione di nuove sedi, la trasformazione o estensione dell'impresa.

8. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla iscrizione le, imprese dichiarate fallite.

9. Si applicano le norme di sospensione, decadenza e non iscrivibilità stabilite dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché dall'art. 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

10. Non sono iscrivibili, o se iscritte, decadono dalla iscrizione le imprese i cui rappresentanti indicati al comma 4, lettere *a)* e *b),* siano stati definitivamente riconosciuti come appartenuti o appartenenti ad associazioni segrete ai sensi dell'art. 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, o siano state condannate ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché della presente legge.

11. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla iscrizione le imprese i cui legali rappresentanti siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per reati di commercio illegale di materiali di armamento.

12. Non sono iscrivibili o, se iscritte, sono sospese dalla iscrizione le imprese che, in violazione del divieto di cui all'art. 22 assumano con le funzioni ivi elencate, ex dipendenti delle ammministrazioni dello Stato prima di tre anni dalla cessazione del loro servizio attivo.

13. Il verificarsi delle condizioni di cui ai precedenti commi 8, 9, 10, 11 e 12 determina la sospensione o la cancallazione del registro nazionale, disposta con decreto del Ministro della difesa, da comunicare ai Ministeri di cui al comma 1.

14. Qualora venga rimosso l'impedimento all'iscrizione l'impresa potrà ottenere l'iscrizione stessa o, se cancellata, la reiscrizione nel registro nazionale.

15. In pendenza dell'accertamento definitivo degli impedimenti di cui ai commi 8, 9, 10, 11 e 12 l'impresa o il consorzio potranno esercitare le normali attività nei limiti delle autorizzazioni concesse e in corso di validità, ad eccezione di quelle oggetto di contestazione. Ad essi non potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni».

— Il testo dell'art. 1 della legge n. 185/1990 è il seguente:

«Art. 1 *(Controllo dello Stato).* — 1. L'esportazione, l'importazione e il transito di materiale di armamento nonché la cessione delle relative licenze di produzione devono essere conformi alla politica estera e di difesa dell'Italia. Tali operazioni vengono regolamentate dallo Stato secondo i principi della Costituzione repubblicana che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.

2. L'esportazione, l'importazione e il transito dei materiali di armamento, di cui all'art. 2, nonché la cessione delle relative licenze di produzione, sono soggetti ad autorizzazioni e controlli dello Stato.

3. Il Governo predispone misure idonee ad assecondare la graduale differenziazione produttiva e la conversione a fini civili delle industrie nel settore della difesa.

4. Le operazioni di esportazione e transito sono consentite solo se effettuate con governi esteri o con imprese autorizzate dal governo del Paese destinatario.

5. L'esportazione ed il transito di materiali di armamento, nonché la cessione delle relative licenze di produzione, sono vietati quando siano in contrasto con la Costituzione, con gli impegni internazionali dell'Italia e con i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato, della lotta contro il terrorismo o del mantenimento di buone relazioni con altri Paesi, nonché quando manchino adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei materiali.

6. L'esportazione ed il transito di materiali di armamento sono altresì vietati:

*a)* verso i Paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con i principi dell'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite, fatto salvo il rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia o le diverse deliberazioni del Consiglio dei Ministri, da adottare previo parere delle Camere;

*b)* verso Paesi la cui politica contrasti con i principi dell'art. 11 della Costituzione;

*c)* verso i Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite;

*d)* verso i Paesi i cui governi sono responsabili di accertate violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo;

*e)* verso i Paesi che, ricevendo dall'Italia aiuti ai sensi delle legge 26 febbraio 1987, n. 49, destinino al proprio bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di difesa del Paese; verso tali Paesi è sospesa la erogazione di aiuti ai sensi della stessa legge, ad eccezione degli aiuti alle popolazioni nei casi di disastri e calamità naturali.

7. Sono vietate la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione ed il transito di armi biologiche, chimiche e nucleari, nonché la ricerca preordinata alla loro produzione o la cessione della relativa tecnologia. Il divieto si applica anche agli strumenti e alle tecnologie specificamente progettate per la costruzione delle suddette armi nonché a quelle idonee alla manipolazione dell'uomo e della biosfera a fini militari.

8. Le importazioni definitive o temporanee di materiale di armamento sono vietate, ad eccezione:

*a)* delle importazioni effettuate direttamente dall'Amministrazione dello Stato o per conto di questa per la realizzazione dei programmi di armamento ed equipaggiamento delle Forze armate e di polizia, che possono essere consentite direttamente dalle dogane;

*b)* delle importazioni effettuate da soggetti iscritti al registro nazionale delle imprese di cui all'art. 3, previa autorizzazione di cui all'art. 13;

*c)* delle importazioni temporanee, effettuate da soggetti iscritti al registro nazionale delle imprese di cui all'art. 3, per la revisione dei materiali d'armamento in precedenza esportati;

*d)* delle importazioni effettuate dagli enti pubblici, nell'ambito delle rispettive competenze, in relazione all'esercizio di attività di carattere storico o culturale, previe le autorizzazioni di polizia previste dall'art. 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110;

*e)* delle importazioni temporanee effettuate da imprese straniere, per la partecipazione a fiere campionarie, mostre ed attività dimostrative, previa autorizzazione del Ministero dell'interno rilasciata a seguito di nulla-osta del Ministero della difesa.

9. Sono escluse dalla disciplina della presente legge:

*a)* le esportazioni temporanee effettuate direttamente per conto dell'Amministrazione dello Stato per la realizzazione di propri programmi di armamento ed equipaggiamento delle Forze armate e di polizia;

*b)* le esportazioni o concessioni dirette da Stato a Stato, a fini di assistenza militare, in base ad accordi internazionali;

*c)* il transito di materiali di armamento e di equipaggiamento per i bisogni di forze dei Paesi alleati, secondo la definizione della Convenzione sullo statuto delle Forze della NATO, purché non siano invocate a qualsiasi titolo deroghe agli articoli VI, XI, XII, XIII e XIV della Convenzione tra gli Stati partecipanti al trattato Nord Atlantico ratificata con legge 30 novembre 1955, n. 1335.

10. Le esportazioni temporanee di cui al comma 9, lettera *a)*, sono comunque vietate verso i Paesi di cui al comma 6 del presente articolo.

11. Sono escluse altresì dalla disciplina della presente legge le armi sportive e da caccia e relative munizioni; le cartucce per uso industriale e gli artifizi luminosi e fumogeni; le armi e munizioni comuni da sparo di cui all'art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché le armi corte da sparo purché non automatiche; le riproduzioni di armi antiche e gli esplosivi diversi da quelli ad uso militare».

— Il testo dell'art. 9 della legge n. 185/1990 è il seguente:

«Art. 9 *(Disciplina delle trattative contrattuali).* — 1. I soggetti iscritti al registro di cui all'art. 3 devono comunicare al Ministro degli affari esteri e al Ministro della difesa l'inizio di trattative contrattuali per l'esportazione, l'importazione e il transito di materiale d'armamento.

2. Entro sessanta giorni il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro della difesa, può vietare la prosecuzione della trattativa.

3. Il Ministro può disporre altresì condizioni o limitazioni alle attività medesime, tenuto conto dei principi della presente legge e degli indirizzi di cui all'art. 1, nonché di motivi d'interesse nazionale.

4. L'inizo delle trattative contrattuali ai fini delle operazioni di esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento da e verso Paesi NATO e UEO ovvero delle operazioni contemplate da apposite intese intergovernative, deve essere comunicato al Ministero della difesa che, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, ha facoltà di disporre condizioni o limitazioni alla conclusione delle trattative stesse.

5. Sono soggette al solo nulla-osta del Ministro delle difesa importazione ed esportazioni:

*a)* di ricambi, componenti e servizi per la manutenzione e riparazione di materiali già oggetto di contratti autorizzati, ma nei quali tali specifiche previsioni non erano contenute o siano scadute;

*b)* di materiali già regolarmente esportati e che debbano essere reimportati o riesportati temporaneamente, anche in altri Paesi, per riparazioni o manutenzione;

*c)* di materiali importati, ed eventualmente anche esportati, e che debbano essere restituiti ai costruttori per difetti, inidoneità e simili;

*d)* di attrezzature da inviare in temporanea esportazione o importazione per installazione, messa a punto, prove e collaudo di materiali già autorizzati alla importazione od esportazione, ma senza che gli atti relativi avessero contenuto tali specifiche previsioni;

*e)* di materiali di armamento a fini di esibizioni, mostre e dimostrazioni tecniche; dei relativi manuali e descrizioni tecniche e di ogni altro ausilio predisposto per la presentazione dei materiali stessi, nonché di campionature per la partecipazione a gare, appalti e prove di valutazione.

6. I Ministri degli affari esteri e della difesa per le attività di cui al presente articolo possono avvelersi del comitato di cui all'art. 7.

7. L'eventuale rifiuto di una autorizzazione, nonché eventuali condizioni e limitazioni, dovranno essere motivati e comunicati all'impresa interessata».

— Il testo dell'art. 11 della legge n. 185/1990 è seguente:

«Art. 11 *(Domanda di autorizzazione).* — 1. Per i materiali assoggettati alle disposizioni della presente legge la domanda di autorizzazione per l'esportazione, l'importazione, le cessioni di licenza e il transito, deve essere presentata al Ministero degli affari esteri che ne dà notizia al Ministero del commercio con l'estero. Tale domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da suo delegato allo scopo designato.

2. Nella domanda devono essere indicati:

*a)* tipo e quantità del materiale di armamento, oggetto dell'operazione. Se trattasi di parti di ricambio dovranno essere indicati i tipi di materiali identificati ai quali esse appartengono;

*b)* l'ammontare del contratto e l'indicazione dei termini finali di consegna, anche frazionata, previsti dal contratto medesimo, nonché le condizioni per la disponibilità alla consegna di ricambi, per la prestazione di servizi di manutenzione o per la cessione di altri servizi di assistenza;

*c)* l'ammontare di eventuali compensi di intermediazione nonché la dichiarazione di cui agli articoli 12 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454;

*d)* il Paese di destinazione finale del materiale ovvero eventuali Paesi, enti, imprese e soggetti di destinazione intermedia o finale ai sensi del comma 3, lettera *c)*;

*e)* l'identificazione del destinatario (autorità governativa, ente pubblico o impresa autorizzata);

*f)* eventuali obblighi economici verso lo Stato per diritti di proprietà e di brevetto e simili;

*g)* eventuali impegni per compensazioni industriali;

*h)* eventuali affidamenti da parte di amministrazioni dello Stato per la esecuzione della operazione pattuita.

3. Alla domanda di autorizzazione all'esportazione devono essere acclusi:

*a)* copia dell'autorizzazione a trattare o del nulla-osta, ove previsti;

*b)* copia del contratto o del subcontratto di fornitura o acquisto o trasporto per la parte inerente alle condizioni commerciali e finanziarie dell'operazione; se il contratto è scritto in lingua straniera, la copia deve essere corredata della traduzione in lingua italiana;

*c)* 1) un certificato d'importazione rilasciato dalle autorità governative del Paese destinatario, per i Paesi che partecipano con l'Italia ad accordi di controllo reciproco sulle esportazioni di materiali di armamento; 2) per tutti gli altri Paesi, un «certificato di uso finale» rilasciato dalle autorità governative del Paese destinatario, attestante che il materiale viene importato per proprio uso e che non verrà riesportato senza la preventiva autorizzazione delle autorità italiane preposte a tale compito.

4. Il certificato di uso finale deve essere autenticato dalle autorità diplomatiche o consolari italiane accreditate presso il Paese che lo ha rilasciato.

5. La documentazione di cui al presente articolo non è richiesta per le operazioni previste all'art. 9, commi 4 e 5».

— Il testo dell'art. 7 della legge n. 185/1990 è il seguente:

«Art. 7 *(Comitato consultivo).* — 1. È istituito presso il Ministero degli affari esteri il comitato consultivo per l'esportazione, l'importazione ed il transito di materiali di armamento. Detto comitato esprime pareri al Ministro degli affari esteri ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al successivo art. 13.

2. Il comitato è nominato con decreto del Ministro degli affari esteri ed è composto da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario, che lo presiede, da due rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa e del commercio con l'estero, e da un rappresentante dei Ministeri delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e dell'ambiente. Nello stesso decreto vengono nominati i supplenti di tutti i componenti effettivi. Le funzioni di segretario sono assolte da un funzionario del Ministero degli affari esteri.

3. Il comitato si avvale della consulenza tecnica di due esperti nominati dal Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali e può avvalersi inoltre della consulenza tecnica di altri esperti designati di volta in volta dal presidente del comitato stesso il parere dei membri.

4. Il comitato è validamente costituito con la presenza di due terzi dei suoi componenti.

5. Il comitato è rinnovato ogni tre anni ed i componenti possono essere conformati per una volta sola».

— Il testo dell'art. 1, comma 21, della legge n. 537/1993 è il seguente:

«21. Sono soppressi il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), il Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), il Comitato interministeriale per la cinematografia, il Comitato interministeriale per la protezione civile, il Comitato interministeriale per l'emigrazione (CIEM), il Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, il Comitato interministeriale prezzi (CIP), il Comitato interministeriale per la programazione economica nel trasporto (CIPET), il Comitato interministeriale per la lotta all'AIDS, il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), il Comitato interministeriale gestione fondo interventi educazione e informazione sanitaria. Sono altresì soppressi, fatta eccezione per il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), per il Comitato interministeriale per l'indirizzo, il coordinamento e il controllo degli interventi per la salvaguardia di Venezia e per i comitati di cui al comma 25, gli altri comitati interministeriali, che prevedano per legge la partecipazione di più Ministri o di loro delegati».

— Il testo dell'art. 6 del D.P.R. n. 373/1994 è il seguente:

«Art. 6 *(Devoluzione dalle funzioni dei soppressi CISD CIEM e CICS).* — 1. Sono attribuite al CIPE, che le esercita su proposta del Ministro degli affari esteri, le funzioni di indirizzo spettanti al soppresso Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), di cui all'art. 6 della legge 9 luglio 1990, n. 185, e di cui all'art. 4, comma 1 e comma 2, lettera *a),* della legge 27 febbraio 1992, n. 222. Sono altresì attribuite al CIPE, che le esercita su proposta del Ministro per il commercio con l'estero, le funzioni di indirizzo spettanti al soppresso CISD, di cui all'art. 4, comma 2, lettera *b),* della legge 27 febbraio 1992, n. 222.

2. Sono attribuite al Ministero del commercio con l'estero le funzioni, spettanti al soppresso CISD, di cui all'art. 4, comma 2, lettera *c)*, della legge 27 febbraio 1992, n. 222.

3. Sono attribuite al CIPE le funzioni del soppresso Comitato interministeriale per l'emigrazione (CIEM) di cui all'art. 1 della legge 18 marzo 1976, n. 64, nonché quelle di cui all'art. 3, comma 1, della legge 29 dicembre 1987, n. 540.

4. Sono attribuite al CIPE, che le esercita su proposta del Ministro per gli affari esteri, le funzioni del soppresso Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS) di cui agli articoli 3 e 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49. Per il 1994, in via transitoria e sino alla applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, spetta al Ministro degli affari esteri la ripartizione di massima delle disponibilità finanziarie di cui all'art. 3, comma 6, lettera *a)*, della legge 26 febbraio 1987, n. 49».

— Il testo dell'art. 6 della legge n. 185/1990 è il seguente:

«Art. 6 *(Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa).* — 1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD).

2. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e di esso fanno parte i Ministri degli affari esteri, dell'interno, delle finanze, del tesoro, della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del commercio con l'estero. Possono essere invitati alle riunioni del Comitato altri Ministri interessati.

3. Nel rispetto dei principi di cui all'art. 1, dei trattati e degli impegni internazionali cui l'Italia aderisce ed in attuazione delle linee di politica estera e di difesa dello Stato, valutata l'esigenza dello sviluppo tecnologico e industriale connesso alla politica di difesa e di produzione degli armamenti, il CISD formula gli indirizzi generali per le politiche di scambio nel settore della difesa e detta direttive d'ordine generale per l'esportazione, l'importazione ed il transito dei materiali di armamento e sovrintende, nei casi previsti dalla presente legge, all'attività degli organi preposti all'applicazione della legge stessa.

4. Gli indirizzi e le direttive formulati dal Comitato sono comunicati al Parlamento.

5. Spetta altresì al CISD la individuazione dei Paesi per i quali debba farsi luogo ai divieti di cui all'art. 1, comma 6.

6. Il CISD riceve informazioni sul rispetto dei diritti umani anche da parte delle organizzazioni riconosciute dell'ONU e dalla CEE e da parte delle organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49».

*Note all'art. 4:*

— Il regio decreto n. 1161/1941, reca: «Norme relative al segreto militare».

— Il testo dell'art. 21 della legge n. 185/1990 è il seguente:

«Art. 21 *(Seminari, soggiorni di studio e visite).* — 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro della difesa, su richiesta dell'impresa interessata, può autorizzare seminari, soggiorni di studio o visite di cittadini italiani e stranieri in Italia che abbiano ad oggetto materie attinenti a prodotti coperti da classifica di segretezza».

*Note all'art. 5:*

— Per i commi 2 e 4 dell'art. 9 della legge n. 185/1990 si vedano le note all'art. 1.

— Per i commi 2 e 3 dell'art. 2 della legge n. 185/1990 si vedano le note all'art. 1.

*Note all'art. 6:*

— Per l'art. 9 della legge n. 185/1990 si vedano le note all'art. 1.

— Il testo dell'art. 18 della legge n. 185/1990 è il seguente:

«Art. 18 *(Lista dei materiali).* — 1. Le imprese esportatrici dei materiali di armamento indicati nella presente legge, entro ventoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 2, comma 3, sono tenute a depositare presso la commissione di cui all'art. 4 la lista dei materiali di armamento oggetto di esportazione con l'indicazione, per ognuno di essi, dell'eventuale classifica di segretezza precedentemente apposta dal Ministero della difesa. Allo stesso Ministero sono altresì comunicati, con gli stessi criteri, gli eventuali aggiornamenti della lista».

— Per i commi 2 e 3 dell'art. 2 della legge n. 185/1990 si vedano le note all'art. 1.

— Il testo dell'art. 10 della legge n. 185/1990 è il seguente:

«Art. 10 *(Effetti e durata dell'autorizzazione alle trattative).* — 1. L'autorizzazione ad iniziare le trattative contrattuali di cui all'art. 9 non conferisce all'impresa il diritto di ottenere le successive autorizzazioni di cui all'art. 13 e può essere soggetta a limitazioni o condizioni. Essa ha una durata di tre anni e può essere rinnovata in relazione all'andamento delle trattative.

2. L'autorizzazione è soggetta a sospensione o revoca ai sensi del successivo art. 15».

*Note all'art. 7:*

— Per l'art. 11 della legge n. 185/1990 si vedano le note all'art. 1.

— Per l'art. 18 della legge n. 185/1990 si vedano le note all'art. 6.

— Per l'art. 2 della legge n. 185/1990 si vedano le note all'art. 1.

— Il testo dell'art. 14 della legge n. 185/1990 è il seguente:

«Art. 14 *(Termine per le operazioni).* — 1. Le operazioni previste nella presente legge debbono essere effettuate entro i termini indicati nelle relative autorizzazioni. I termini possono essere prorogati per periodi non superiori a ventiquattro mesi, su motivata domanda da presentare non oltre la scadenza, dal Ministro degli affari esteri sentito il comitato di cui all'art. 7.

2. Copia delle autorizzazioni e delle proroghe è immediatamente inviata alle amministrazioni rappresentate nel comitato di cui all'art. 7.

3. L'autorizzazione non può essere rilasciata per un periodo di validità inferiore a quello previsto per l'esecuzione del contratto, eventualmente prorogabile in relazione all'effettivo andamento delle consegne e delle restanti operazioni contrattuali. Nel caso in cui non siano previsti termini di esecuzione del contratto, l'autorizzazione dovrà avere una validità di almeno diciotto mesi eventualmente prorogabile».

*Nota all'art. 8:*

— Per il comma 7 dell'art. 2 della legge n. 185/1990 si vedano le note all'art. 1.

*Nota all'art. 9:*

— Per il comma 6 dell'art. 2 della legge n. 185/1990 si vedano le note all'art. 1.

*Note all'art. 10:*

— Per il comma 8, lettera *a)* dell'art. 1 della legge n. 185/1990 si vedano le note all'art. 1.

— Per il comma 8, lettera *e)*, dell'art. 1 della legge n. 185/1990 si vedano le note all'art. 1.

— Il D.P.C.M. n. 94/1991, concerne: «Regolamento di esecuzione della legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme per il controllo dell'esportazione, importazione e transito di materiali di armamento».

*Nota all'art. 11:*

— Per i commi 8, lettera *a),* e 9, lettera *a),* dell'art. 1 della legge n. 185/1990 si vedano le note all'art. 1.

*Note all'art. 12:*

— Il testo dell'art. 27 della legge n. 185/1990 è il seguente:

«Art. 27 *(Norme sull'attività bancaria).* — 1. Tutte le transazioni bancarie in materia di esportazione, importazione e transito di materiali di armamento, come definiti dell'art. 2, vanno notificate al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla notifica, deve autorizzare, in base a quanto stabilito della presente legge, lo svolgimento delle operazioni bancarie.

3. La relazione al Parlamento, di cui all'art. 5, deve contenere un capitolo sull'attività degli istituti di credito operanti nel territorio italiano nella materia indicata nel comma 1».

— Per il comma 8 dell'art. 1 della legge n. 185/1990 si vedano le note all'art. 1.

— Per l'art. 9 della legge n. 185/1990 si vedano le note all'art. 1.

— Per l'art. 13 della legge n. 185/1990 si vedano le note alle premesse.

*Nota all'art. 13:*

— Per l'art. 7 della legge n. 185/1990 si vedano le note all'art. 1.

*Nota all'art. 15:*

— Per l'art. 13 della legge n. 185/1990 si vedano le note all'art. 1.

— Per l'art. 14 della legge n. 185/1990 si vedano le note all'art. 7.

— Per il comma 8, lettera *a)* dell'art. 1 della legge n. 185/1990 si vedano le note all'art. 1.

— Il testo dell'art. 5 della legge n. 185/1990 è il seguente:

«Art. 5 *(Relazione al Parlamento).* — 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri riferisce al Parlamento con propria relazione entro il 31 marzo di ciascun anno in ordine alle operazioni autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

2. I Ministri degli affari esteri, dell'interno, della difesa, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del commercio con l'estero, per quanto di rispettiva competenza, riferiscono annualmente sulle attività di cui alla presente legge al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale allega tali relazioni alla relazione al Parlamento di cui al comma 1.

3. La relazione di cui al comma 1 dovrà contenere indicazioni analitiche — per tipi, quantità e valori monetari — degli oggetti concernenti le operazioni contrattualmente definite indicandone gli stati di avanzamento annuali sulle esportazioni, importazioni e transiti di materiali di armamento e sulle esportazioni di servizi oggetto dei controlli e delle autorizzazioni previste dalla presente legge. La relazione dovrà contenere inoltre la lista dei Paesi indicati nelle autorizzazioni definitive, l'elenco delle revoche delle autorizzazioni stesse per violazione della clausola di destinazione finale e dei divieti di cui agli articoli 1 e 15 nonché l'elenco delle iscrizioni sospensioni o cancellazioni nel registro nazionale di cui all'art. 3».

*Note all'art. 16:*

— Il testo dell'art. 6 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesos ai documenti amministrativi) è il seguente:

«Art. 6. — 1. Il responsabile del procedimento:

*a)* valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;

*b)* accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

*c)* propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14;

*d)* cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

*e)* adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione».

— Il testo dell'art. 14 della legge n. 241/1990 è il seguente:

«Art. 14. — 1. Qualora sia opportuna effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.

2. La conferenza stessa può essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.

3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimerne definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero della data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini».

*Nota all'art. 17:*

— Per l'art. 30 della legge n. 185/1990 si vedano le note alle premesse.

*Nota all'art. 18:*

— Per il D.P.C.M. n. 94/1991 si vedano le note all'art. 10.

**99G0512**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 19 novembre 1999.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Città di Castello.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'UMBRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, modificata dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto direttoriale n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, recante delega ai direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici dipendenti dal Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, ora sostituito dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Vista la nota prot. n. 1024 del 16 novembre 1999, con cui l'ufficio del registro di Città di Castello ha comunicato il mancato funzionamento nei giorni 11 e 12 novembre 1999, a seguito del furto perpetrato nella notte tra il 10 e l'11 novembre 1999;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Città di Castello è accertato nel periodo dall'11 al 12 novembre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 19 novembre 1999

*Il direttore regionale:* LORENZI

**99A10179**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 7 settembre 1999.

**Revoca dello scioglimento della società cooperativa «S. Lucia», in Marigliano.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE PER L'IMPIEGO
DI NAPOLI

Visto il decreto direttoriale n. 19 del 7 settembre 1999 di scioglimento, ex art. 2544 del codice civile, senza nomina del liquidatore della società cooperativa «S. Lucia» con sede in Marigliano, iscritta al registro della società n. 5594/90 B.U.S.C. n. 12993.

Vista la richiesta del presidente del consiglio di amministrazione del 27 settembre 1999 di revoca del provvedimento adottato.

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 30 ottobre 1999, con parere favorevole dell'ispettore incaricato dalla Direzione provinciale del lavoro di Napoli.

Decreta

la revoca dello scioglimento d'ufficio, ex art. 2554 del codice civile, senza nomina del liquidatore della Società cooperativa «S. Lucia», con sede in Marigliano, iscritta al registro società n. 5994/90 B.U.S.C. n. 12993.

Napoli, 7 settembre 1999

*Il direttore:* D'ANIELLO

**99A10181**

DECRETO 21 ottobre 1999.

**Scioglimento di alcune società cooperative.**

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAGLIARI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Atteso che l'autorità amministrativa per la società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Tenuto conto del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, di società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Valutate le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti delle cooperative sottoelencate, dai quali emerge che le cooperative in questione si trovano nelle condizioni dei precitati articoli di legge;

Sentito il parere del Comitato centrale di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 30 settembre 1999;

Vista la quietanza del pagamento del contributo datato 9 giugno 1999 dovuto al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dalla cooperativa «Servinform»;

Decreta

lo scioglimento d'autorità a far data del presente atto, senza nomina di liquidatore in base al disposto, dell'art. 2544 del codice civile, delle seguenti cooperative:

1) società cooperativa «E.C.O.S.» a r.l., con sede in Cagliari, costituita in data 17 dicembre 1987, con rogito notarile dott. Alberto Luciano, repertorio n. 2288, iscritta nel registro delle società al n. 18449 del tribunale di Cagliari, B.U.S.C. n. 3627;

2) società cooperativa «Agriserrea» a r.l., con sede in Cagliari, costituita in data 22 febbraio 1989, con rogito notarile dott. Gianni Cherchi, repertorio n. 15166, iscritta nel registro delle società al n. 20463 del tribunale di Cagliari, B.U.S.C. n. 3733;

3) società cooperativa «Servinform» a r.l., con sede in Assemini, cotituita in data 23 giugno 1994, con rogito notarile dottor Alberto Floris, repertorio n. 34552, iscritta nel registro delle società al n. 26609 del tribunale di Cagliari, B.U.S.C. n. 4110.

Cagliari, 21 ottobre 1999

*Il dirigente reggente:* CHERCHI

**99A10122**

DECRETO 8 novembre 1999.

**Scioglimento di alcune società cooperative.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CATANZARO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sulle attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria, perchè non esistono attività e passività da definire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione Ministero del 6 marzo 1996;

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, del 30 settembre 1999.

Decreta

lo scioglimento d'autorità ex art. 2544 del codice civile senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative sottoelencate:

1) società cooperativa agricola «Rinascita» a r.l., con sede in S. Pietro Apostolo, costituita per rogito notaio Giuliana Tozzi in data 3 luglio 1980, repertorio n. 18 registro società 2634, tribunale di Catanzaro, B.U.S.C. n. 1643/177389;

2) società cooperativa mista «Primo piano» a r.l., con sede in Catanzaro, costituita per rogito notaio Guglielmo Rocco in data 30 settembre 1996, repertorio n. 32803 registro società n. 169883 tribunale di Catanzaro, B.U.S.C. n. 3192;

3) società cooperativa agricola «Coopagri Pietra Elisa» a r.l., con sede in Palermiti, costituita il 21 settembre 1988, per rogito notaio Bianca Lopez, repertorio n. 3379, registro società n. 5186, tribunale di Catanzaro B.U.S.C. n. 2608/237576;

4) società cooperativa di produzione e lavoro agricola «L'Ago Magico» a r.l., con sede in Satriano, costituita per rogito notario Natale Naso, in data 13 giugno 1989 repertorio n. 19998, registro società n. 5395, tribunale di Catanzaro, B.U.S.C. n. 2700/242934.

Catanzaro, 8 novembre 1999

*Il direttore:* PISANI

**99A10182**

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 16 novembre 1999.

**Autorizzazione all'utilizzo delle economie di appalto in interventi di acquedotti non di competenza statale.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIFESA DEL SUOLO

Vista la legge 11 marzo 1988 n. 67, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988);

Visti il decreto ministeriale 20 luglio 1989, con il quale è stata autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, commi 38 e 42, della citata legge, la concessione da parte della Cassa depositi e prestiti, a favore della regione Basilicata, di mutui finalizzati all'attuazione di vari interventi acquedottistici fra i quali quello riguardante i «Lavori di rifacimento degli acquedotti e delle opere di presa di Terranova del Pollino (Potenza)» dell'ERGAL dell'importo complessivo di L. 1.826.000.000;

Vista la deliberazione n. 418365900 del 14 marzo 1991 con la quale la Cassa depositi e prestiti ha assentito un muto di L. 1.643.400.000 al citato progetto;

Vista la legge 30 dicembre 1991 n. 412 recante «Disposizioni in materia di finanza pubblica», in particolare l'art. 20 comma 1, secondo il quale «le economie verificatesi nella realizzazione di opere pubbliche finanziate con ricorso a mutui con ammortamento a carico del bilancio statale in base a specifiche disposizioni legislative, possono essere utilizzate per lavori suppletivi e di variante al progetto originario, previa autorizzazione del Ministero competente, secondo le medesime procedure previste dalla legge di riferimento»;

Considerato che con legge regionale n. 20 del 9 aprile 1996 l'ERGAL è stato soppresso e che la regione Basilicata è subentrata nei rapporti attivi e passivi che facevano capo all'ente soppresso;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144 recante «Misure in materia di investimenti», in particolare l'art. 8, che sostituisce il menzionato art. 20 comma 1 della legge n. 412/1991, secondo il quale «le economie verificatesi nella realizzazione di opere pubbliche finanziate con ricorso a mutui con ammortamento a carico del bilancio statale in base a specifiche disposizioni legislative, possono essere utilizzate per il finanziamento di ulteriori lavori afferenti al progetto originario ovvero a un nuovo progetto di opere della stessa tipologia di quelle previste dalla legge originaria di finanziamento previa autorizzazione del Ministero competente»;

Vista la perizia di completamento, per l'utilizzazione delle economie di appalto finalizzate all'esecuzione di opere integrative del progetto originariamente approvato e aventi la stessa tipologia di quelle previste dalla legge di finanziamento, all'uopo redatta dall'ing. Aniello Vietro dell'ufficio OO.PP. e difesa del suolo della regione Basilicata, dell'importo complessivo di L. 198.584.404 di cui L. 158.000.000 per lavori e L. 40.584.404 per somme a disposizione dell'amministrazione;

Vista la delibera n. 354 in data 1° marzo 1999 con la quale la giunta regionale, ha approvato la citata perizia di completamento dell'importo di L. 198.584.404 per l'utilizzazione delle economie di appalto;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 80b del 2 marzo 1999 di approvazione della perizia di completamento in questione;

Visto il nulla osta n. 30 del 27 ottobre 1998 del comune di Terranova di Pollino ai sensi dell'art. 7, comma *m)* della legge regionale n. 53/93;

Vista l'autorizzazione n. 9795/98 del 23 novembre 1998 dell'Ente parco nazionale del Pollino;

Viste la note del 25 maggio 1999, n. 7934/97 e del 29 luglio 1999 n. 6776/99 con le quali la regione Basilicata, ufficio OO.PP. e difesa del suolo ha chiesto al Ministero dei lavori pubblici l'autorizzazione per l'utilizzo delle citate economie di appalto;

Viste le risultanze favorevoli dell'istruttoria compiuta sugli elaborati della perizia in argomento, ai fini della rispondenza degli interventi in essa previsti ai requisiti di ammissibilità fissati dalla deliberazione C.I.P.E. del 14 giugno 1988;

Decreta:

Art.1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 comma 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 come sostituito dall'art. 8 della legge 17 maggio 1999, n. 144, la regione Basilicata è autorizzata ad utilizzare, per il finanziamento della perizia di completamento, le economie, ammontanti complessivamente a L. 198.584.404, derivanti dall'appalto dell'intervento denominato «Lavori di rifacimento degli acquedotti e delle opere di presa di Terranova del Pollino (Potenza)», dell'importo complessivo di L. 1.826.000.000, finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti di L. 1.643.400.000.

Roma, 16 novembre 1999

*Il direttore generale:* CAPPIELLO

**99A10183**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 29 settembre 1999.

**Assetto finale del contratto di programma stipulato in data 23 giugno 1995 tra il Ministero del bilancio e della programmazione economica e la Tarì industriale S.c.r.l.** (Deliberazione n. 171/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto, in particolare, l'art. 1, terzo comma, della legge sopra richiamata il quale stabilisce che agli interventi agevolati ivi specificamente indicati si applicano le disposizioni della legge 1° marzo 1968, n. 64;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 1, comma 3 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n 104, in tema di accelerazione della concessione delle agevolazioni gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno;

Vista la lettera della Commissione europea n. 3693 del 24 marzo 1995 concernente il regime d'insieme degli aiuti a finalità regionale;

Vista la delibera CIPI in data 16 luglio 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 20 agosto 1986, contenente le direttive per la concessione delle agevolazioni finanziarie a favore delle attività produttive localizzate nei territori meridionali ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, richiamata dall'art. 1, terzo comma, della succitata legge n. 488/1992;

Vista la delibera CIPE in data 20 dicembre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 16 giugno 1995, con la quale è stato approvato il contratto di programma tra il Ministero del bilancio e della programmazione economica e la Tarì industriale S.c.r.l., comportante un investimento di lire 105.156 milioni e un onere per lo Stato pari a lire 66.591 milioni;

Vista la delibera CIPE n. 241/97 del 3 dicembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69, del 24 marzo 1998, con la quale sono stati approvati la proroga al 31 dicembre 1998 e l'aggiornamento del predetto contratto con una riduzione dell'investimento a lire 95.139,9 milioni e dell'onere complessivo a carico dello Stato a lire 55.484,2 milioni;

Vista la delibera CIPE n. 76/98 del 9 luglio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 27 ottobre 1998, con la quale sono stati, tra l'altro, adottati alcuni criteri di carattere generale ai fini della determinazione delle spese ammissibili alle agevolazioni;

Viste le note n. 4/3921/99 del 2 giugno 1999, n. 4/4183/99 del 15 giugno 1999, n. 4/5181/99 del 22 luglio 1999, n. 4/5791/99 del 4 agosto 1999 e n. 4/6879/99 del 24 settembre 1999 con le quali il servizio per la programmazione negoziata del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha sottoposto a questo Comitato, la proposta di assetto finale del contratto di programma di cui sopra e fornito i relativi elementi conoscitivi, evidenziando in particolare che, in attuazione del contratto sono stati realizzati investimenti complessivi per lire 84.890,5 milioni (43.842.284,39 euro) cui corrisponde un onere a carico dello Stato pari a lire 47.760,9 milioni (24.666.446,31 euro), oltre a lire 854 milioni (441.054,19 euro) per oneri di gestione e che, a conclusione del contratto l'occupazione nelle imprese aderenti all'iniziativa ammonta a 426 unità, di cui 348 nuovi assunti;

Tenuto conto di quanto evidenziato dal servizio per la programmazione negoziata nelle note sopra citate, dalle quali risulta che, la persistente sfavorevole congiuntura economica ha determinato difficoltà di mercato con riflessi sulla realizzazione del progetto provocando per alcune iniziative alcune modifiche e lo slittamento temporale dei programmi attuati, ed in particolare del programma di formazione, con conclusione al 30 giugno 1999;

Ritenuto pertanto di concedere a ratifica la proroga al 30 giugno 1999 per l'ultimazione del contratto di programma di cui sopra;

Considerato che il servizio per la programmazione negoziata con nota n. 4/5791/99, del 4 agosto 1999, ha comunicato che, nonostante la proroga di cui sopra, le società Paolo Dinacci a r.l., D'Orovero a r.l. e Mobilio Gioiello S.a.s., non hanno adempiuto entro il 30 giugno 1999 agli obblighi sottoscritti e sono pertanto escluse dal contratto di programma;

Tenuto conto che il contratto di programma ha nel suo complesso raggiunto gli obiettivi prefissati sia dal punto di vista degli investimenti che da quello occupazionale;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. L'assetto finale del piano progettuale di cui al contratto di programma citato in premessa, comporta investimenti complessivi per lire 84.890,5 milioni (43.842.284,39 euro) cui corrisponde un onere a carico dello Stato pari a lire 47.760,9 milioni (24.666.446,31 euro), oltre a lire 854 milioni (441.054,19 euro) per oneri di gestione, secondo la seguente articolazione per tipologia di spesa:

| | INVESTIMENTI | | ONERI PER LO STATO | |
|---|---|---|---|---|
| | Milioni di lire | Euro | Milioni di lire | Euro |
| Investimenti industriali | 64.226,0 | 33.169.960,80 | 31.104,4 | 16.064.081,97 |
| Centro servizi | 5.000 | 2.582.284,50 | 2.877,9 | 1.486.311,31 |
| Progetti di formazione | 15.664,5 | 8.090.039,09 | 13.778,6 | 7.116.053,03 |
| Oneri di gestione | | | 854,0 | 441.054,19 |
| TOTALE | 84.890,5 | 43.842.284,39 | 48.614,9 | 25.107.500,50 |

Dall'attuazione del piano progettuale risulta un'occupazione a regime pari a 426 unità, di cui 348 nuovi assunti.

2. La situazione conclusiva del piano progettuale Tarì industriale S.c.r.l. e riportata analiticamente nelle tabelle allegate che formano parte integrante della presente delibera.

3. Il servizio per la programmazione negoziata del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvederà agli adempimenti conseguenti all'approvazione della presente delibera.

Roma, 29 settembre 1999

*Il Presidente:* D'ALEMA

*Registrata alla Corte dei conti il 18 novembre 1999*
*Registro n. 5 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 179*

Contratto di Programma: "TARI' INDUSTRIALE S.c.r.l."

Tabella 1:
Investimenti e oneri Stato:Industria e Centro Servizi

Mln di lire

| *AZIENDE E CENTRO SERVIZI* | *Totale Invest. Fissi* | *Scorte* | *Totale Spesa* | *Contributo* | | *Totale delle Agevol.* | *Onere di Collaudo* | *Compenso per Istituti* | *Totale Onere Stato* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *C/Capitale* | *C/Interessi* | | | | |
| Gianni Carità & Figli S.r.l. (Stilnovo) | 8.100,1 | 2.500,0 | 10.600,1 | 3.844,8 | 1.266,4 | 5.111,2 | 26,1 | 28,9 | 5.166,2 |
| Capretti Gioielli S.r.l. | 2.861,0 | 692,0 | 3.553,0 | 1.354,0 | 450,6 | 1.804,6 | 13,5 | 16,0 | 1.834,1 |
| Aprile S.r.l. | 5.600,2 | 1.500,0 | 7.100,2 | 2.656,9 | 845,9 | 3.502,8 | 19,5 | 26,0 | 3.548,3 |
| Di Conno S.r.l. | 1.521,0 | 600,0 | 2.121,0 | 714,6 | 236,7 | 951,3 | 12,9 | 8,9 | 973,1 |
| Gioiellieri S.r.l. | 1.283,7 | 350,0 | 1.633,7 | 605,9 | 218,2 | 824,1 | 8,5 | 7,8 | 840,4 |
| Fratelli De Maria Gioielli S.r.l. | 900,0 | 326,0 | 1.226,0 | 426,9 | 160,6 | 587,5 | 9,1 | 6,0 | 602,6 |
| Erregi Oro S.r.l. | 1.076,5 | 400,0 | 1.476,5 | 506,6 | 193,8 | 700,4 | 7,9 | 6,8 | 715,1 |
| Emme3 S.r.l. | 2.029,5 | 400,0 | 2.429,5 | 953,5 | 213,0 | 1.166,5 | 8,5 | 11,3 | 1.186,3 |
| De Maria & C S.r.l. | 700,7 | 150,0 | 850,7 | 331,2 | 108,6 | 439,8 | 5,5 | 5,1 | 450,4 |
| Aldex S.r.l. | 888,0 | 275,0 | 1.163,0 | 416,2 | 151,2 | 567,4 | 6,6 | 5,9 | 579,9 |
| Collaro Salvatore S.a.s. | 1.147,0 | 200,0 | 1.347,0 | 540,5 | 147,0 | 687,5 | 7,4 | 7,2 | 702,1 |
| G.Robert S.r.l. | 2.122,9 | 400,0 | 2.522,9 | 1.003,3 | 213,0 | 1.216,3 | 9,4 | 14,3 | 1.240,0 |
| Diana Diffusione S.r.l. | 885,0 | 200,0 | 1.085,0 | 416,2 | 105,7 | 521,9 | 5,8 | 6,0 | 533,7 |
| Argo S.a.s. | 554,5 | 100,0 | 654,5 | 261,0 | 71,4 | 332,4 | 4,7 | 4,4 | 341,5 |
| Volidorati S.a.s. | 654,5 | 100,0 | 754,5 | 309,0 | 62,1 | 371,1 | 4,7 | 4,9 | 380,7 |
| Enemi Europe S.a.s. | 999,0 | 150,0 | 1.149,0 | 469,4 | 120,5 | 589,9 | 5,1 | 6,7 | 601,7 |
| It.An. S.a.s. | 537,2 | 180,0 | 717,2 | 252,6 | 93,7 | 346,3 | 5,1 | 4,3 | 355,7 |
| C.R. Gioielli S.a.s. | 550,9 | 200,0 | 750,9 | 259,2 | 98,5 | 357,7 | 5,2 | 4,4 | 367,3 |
| C.C. Gioielli S.a.s. | 550,6 | 200,0 | 750,6 | 259,2 | 99,6 | 358,8 | 5,2 | 4,4 | 368,4 |
| D.G. Preziosi S.r.l. | 1.153,0 | 400,0 | 1.553,0 | 543,4 | 0,0 | 543,4 | 8,3 | 7,2 | 558,9 |
| Alloro S.r.l. | 871,0 | 270,0 | 1.141,0 | 412,8 | 79,3 | 492,1 | 6,5 | 5,9 | 504,5 |
| Estro S.r.l. | 554,4 | 100,0 | 654,4 | 261,0 | 65,6 | 326,6 | 4,8 | 4,4 | 335,8 |
| Gianni Pace Gioielli S.a.s. | 857,8 | 150,0 | 1.007,8 | 404,3 | 111,0 | 515,3 | 5,5 | 5,8 | 526,6 |
| De Angi & Siroma S.a.s. | 550,6 | 200,0 | 750,6 | 259,2 | 98,5 | 357,7 | 5,2 | 4,4 | 367,3 |
| Garofalo & C S.a.s. | 549,6 | 180,0 | 729,6 | 258,7 | 96,3 | 355,0 | 5,1 | 4,4 | 364,5 |
| Genio & Brevetti S.r.l. | 431,1 | 100,0 | 531,1 | 204,6 | 13,6 | 218,2 | 4,2 | 3,6 | 226,0 |
| Medaglia Foto S.r.l. | 982,9 | 200,0 | 1.182,9 | 461,5 | 119,4 | 580,9 | 6,7 | 6,6 | 594,2 |
| Effeoro S.r.l. | 1.770,2 | 400,0 | 2.170,2 | 834,3 | 0,0 | 834,3 | 11,7 | 10,1 | 856,1 |
| Fratelli Dinacci S.r.l. | 1.775,2 | 0,0 | 1.775,2 | 839,5 | 216,3 | 1.055,8 | 9,1 | 10,1 | 1.075,0 |
| Progetti Oro S.a.s. | 919,2 | 300,0 | 1.219,2 | 433,7 | 100,7 | 534,4 | 4,9 | 6,0 | 545,3 |
| Loffredo S.r.l. (ViGi) | 1.025,5 | 120,0 | 1.145,5 | 482,2 | 125,1 | 607,3 | 5,9 | 6,6 | 619,8 |
| Conte Gioielli S.r.l. | 547,2 | 200,0 | 747,2 | 257,4 | 98,1 | 355,5 | 5,2 | 4,4 | 365,1 |
| D.P. Gioielli S.a.s. | 578,8 | 180,0 | 758,8 | 272,5 | 96,3 | 368,8 | 5,3 | 4,5 | 378,6 |
| Comero International S.r.l. | 1.128,6 | 200,0 | 1.328,6 | 531,6 | 148,6 | 680,2 | 7,4 | 7,1 | 694,7 |
| Lapca S.a.s. | 465,0 | 0,0 | 465,0 | 218,1 | 47,2 | 265,3 | 4,3 | 3,8 | 273,4 |
| AOP S.r.l. | 1.577,0 | 300,0 | 1.877,0 | 746,6 | 228,1 | 974,7 | 8,5 | 9,3 | 992,5 |
| Luigi De Maria & Figli S.r.l. | 1.128,0 | 250,0 | 1.378,0 | 531,3 | 178,3 | 709,6 | 7,6 | 7,1 | 724,3 |
| Francesco De Maria S.r.l. | 879,3 | 350,0 | 1.229,3 | 412,0 | 128,6 | 540,6 | 11,1 | 5,9 | 557,6 |
| Luise Gioielli S.r.l. | 556,3 | 140,0 | 696,3 | 261,9 | 89,3 | 351,2 | 5,0 | 4,4 | 360,6 |
| **Totale Industria** | ***51.263,0*** | ***12.963,0*** | ***64.226,0*** | ***24.207,6*** | ***6.896,8*** | ***31.104,4*** | ***303,0*** | ***300,9*** | ***31.708,3*** |
| | | | | | | | | | |
| Tari Ind.le (centro Servizi) | 5.000,0 | 0,0 | 5.000,0 | 2.400,0 | 477,9 | 2.877,9 | 24,5 | 25,5 | 2.927,9 |
| **Totale Iniziative concluse** | ***56.263,0*** | ***12.963,0*** | ***69.226,0*** | ***26.607,6*** | ***7.374,7*** | ***33.982,3*** | ***327,5*** | ***326,4*** | ***34.636,2*** |
| | | | | | | | | | |
| *INIZIATIVE ESCLUSE* | | | | | | | | | |
| Paolo Dinacci S.r.l. | | | | | | | 15,4 | 17,4 | 32,8 |
| D'Orovero S.r.l. | | | | | | | 12,2 | 8,5 | 20,7 |
| Mobilio Gioielli S.a.s. | | | | | | | 9,0 | 5,3 | 14,3 |
| | | | | | | | | | |
| TOTALE GENERALE | | | | | | | ***364,1*** | ***357,6*** | ***34.704,0*** |

Contratto di Programma: "TARI" INDUSTRIALE S.c.r.l."

Tabella 2:
Spese per tipo di investimento: Industria e Centro Servizi

Mln di lire

| Aziende e Centro Servizi | Terreno | Opere Murarie | Macchinari ed Impianti | Investimenti fissi | Scorte | Totale Investimenti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| Gianni Carità & figli Srl | 90,0 | 2.804,0 | 5.206,1 | 8.100,1 | 2.500 | 10.600,1 |
| Capretti Gioielli Srl | 40,0 | 1.087,0 | 1.734,0 | 2.861,0 | 692 | 3.553,0 |
| Aprile Srl | 65,0 | 1.905,0 | 3.630,2 | 5.600,2 | 1.500 | 7.100,2 |
| Di Conno Srl | 32,1 | 899,2 | 589,7 | 1.521,0 | 600 | 2.121,0 |
| Gioiellieri Srl | 21,4 | 596,0 | 666,3 | 1.283,7 | 350 | 1.633,7 |
| F.lli De Maria Gioielli srl | 10,7 | 348,0 | 541,3 | 900,0 | 326 | 1.226,0 |
| Erregi Oro Srl | 21,0 | 564,0 | 491,5 | 1.076,5 | 400 | 1.476,5 |
| Emme 3 Srl | 43,0 | 1.112,0 | 874,5 | 2.029,5 | 400 | 2.429,5 |
| De Maria & C. Srl | 10,7 | 320,0 | 370,0 | 700,7 | 150 | 850,7 |
| Aldex Srl | 21,0 | 573,5 | 293,5 | 888,0 | 275 | 1.163,0 |
| Salvatore Collaro Sas | 21,0 | 576,0 | 550,0 | 1.147,0 | 200 | 1.347,0 |
| G. Robert Srl | 32,5 | 829,2 | 1.261,2 | 2.122,9 | 400 | 2.522,9 |
| Diana Diff. Srl | 18,0 | 480,7 | 386,3 | 885,0 | 200 | 1.085,0 |
| Argo sas | 10,7 | 294,6 | 249,2 | 554,5 | 100 | 654,5 |
| Volidorati Sas | 10,7 | 294,2 | 349,6 | 654,5 | 100 | 754,5 |
| Enemi Europe Sas | 21,0 | 615,0 | 363,0 | 999,0 | 150 | 1.149,0 |
| It.An. Sas | 11,0 | 276,4 | 249,8 | 537,2 | 180 | 717,2 |
| C.r. gioielli Sas | 11,0 | 325,9 | 214,0 | 550,9 | 200 | 750,9 |
| C.c. gioielli Sas | 10,7 | 290,0 | 249,9 | 550,6 | 200 | 750,6 |
| D.g. Preziosi Srl | 21,0 | 531,5 | 600,5 | 1.153,0 | 400 | 1.553,0 |
| Alloro Srl | 11,0 | 290,0 | 570,0 | 871,0 | 270 | 1.141,0 |
| Estro Srl | 10,7 | 294,2 | 249,5 | 554,4 | 100 | 654,4 |
| Gianni Pace gioielli Sas | 15,6 | 419,8 | 422,4 | 857,8 | 150 | 1.007,8 |
| De Angi & Siroma Sas | 10,7 | 258,0 | 281,9 | 550,6 | 200 | 750,6 |
| Garofalo & c. Sas | 10,7 | 280,2 | 258,7 | 549,6 | 180 | 729,6 |
| Genio & Brevetti Srl | 4,9 | 134,8 | 291,4 | 431,1 | 100 | 531,1 |
| Medagliafoto Srl | 21,4 | 545,0 | 416,5 | 982,9 | 200 | 1.182,9 |
| Effeoro Srl | 32,1 | 804,6 | 933,5 | 1.770,2 | 400 | 2.170,2 |
| Flli Dinacci Srl | 26,3 | 726,9 | 1.022,0 | 1.775,2 | - | 1.775,2 |
| Progetti Oro Sas | 15,6 | 448,0 | 455,6 | 919,2 | 300 | 1.219,2 |
| Loffredo Srl | 21,0 | 554,5 | 450,0 | 1.025,5 | 120 | 1.145,5 |
| Conte gioielli Srl | 11,0 | 333,2 | 203,0 | 547,2 | 200 | 747,2 |
| D.p. Gioielli Sas | 11,0 | 277,0 | 290,8 | 578,8 | 180 | 758,8 |
| Comero Internat. Srl | 21,0 | 539,4 | 568,2 | 1.128,6 | 200 | 1.328,6 |
| Lapca Sas | 10,7 | 278,9 | 175,4 | 465,0 | - | 465,0 |
| A.O.P. Srl | 21,4 | 554,1 | 1.001,5 | 1.577,0 | 300 | 1.877,0 |
| Luigi De Maria e figli Srl | 21,0 | 540,4 | 566,6 | 1.128,0 | 250 | 1.378,0 |
| Francesco De Maria Srl | 21,0 | 590,7 | 267,6 | 879,3 | 350 | 1.229,3 |
| Luise Gioielli Srl | 10,7 | 280,7 | 264,9 | 556,3 | 140 | 696,3 |
| **Totale Industria** | **830,3** | **22.872,6** | **27.560,1** | **51.263,0** | **12.963** | **64.226,0** |
| Centro Servizi | | | 5.000,0 | 5.000,0 | - | 5.000,0 |
| | | | | | | |
| TOTALE GENERALE | | | **32.560,1** | **56.263,0** | **12.963** | **69.226,0** |

**n.b. le pareti attrezzate e le pareti divisorie sono state inserite nella tabella relativa ai macchinari ed impianti.**

Tabella 3:
Situazione ocupati al 30.06.99

Contratto di Programma: "TARI' INDUSTRIALE S.c.r.l."

| AZIENDE E CENTRO SERVIZI | Occupazione già Esistente | Nuova Occupazione Obbligatoria | Totale Occupazione Obbligatoria | Totale Occupati Finali |
|---|---|---|---|---|
| Gianni Carità & figli Srl | 27 | 21 | 48 | 52 |
| Capretti Gioielli Srl | 0 | 13 | 13 | 16 |
| Aprile Srl | 10 | 21 | 31 | 33 |
| Di Conno Srl | 4 | 7 | 11 | 13 |
| Gioiellieri Srl | 13 | 10 | 23 | 26 |
| F.lli De Maria Gioielli srl | 0 | 11 | 11 | 12 |
| Erregi Oro Srl | 0 | 8 | 8 | 8 |
| Emme 3 Srl | 0 | 10 | 10 | 18 |
| De Maria & C. Srl | 2 | 6 | 8 | 9 |
| Aldex Srl | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Salvatore Collaro Sas | 0 | 4 | 4 | 5 |
| G. Robert Srl | 0 | 10 | 10 | 13 |
| Diana Diff. Srl | 0 | 4 | 4 | 6 |
| Argo sas | 0 | 4 | 4 | 5 |
| Volidorati Sas | 2 | 7 | 9 | 9 |
| Enemi Europe Sas | 3 | 4 | 7 | 7 |
| It.An. Sas | 1 | 5 | 6 | 7 |
| C.r. gioielli Sas | 1 | 5 | 6 | 7 |
| C.c. gioielli Sas | 0 | 4 | 4 | 7 |
| D.g. Preziosi Srl | 2 | 4 | 6 | 6 |
| Alloro Srl | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Estro Srl | 1 | 3 | 4 | 5 |
| Gianni Pace gioielli Sas | 1 | 7 | 8 | 11 |
| De Angi & Siroma Sas | 0 | 6 | 6 | 8 |
| Garofalo & c. Sas | 0 | 4 | 4 | 5 |
| Genio & Brevetti Srl | 0 | 5 | 5 | 6 |
| Medagliafoto Srl | 2 | 2 | 4 | 5 |
| Effeoro srl | 0 | 9 | 9 | 9 |
| Flli Dinacci Srl | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Progetti Oro Sas | 2 | 6 | 8 | 10 |
| Loffredo Srl | 3 | 4 | 7 | 8 |
| Conte gioielli Srl | 0 | 6 | 6 | 8 |
| D.p. Gioielli Sas | 1 | 3 | 4 | 8 |
| Comero Internat. Srl | 0 | 5 | 5 | 7 |
| Lapca Sas | 0 | 4 | 4 | 5 |
| A.O.P. Srl | 0 | 12 | 12 | 14 |
| Luigi De Maria e figli Srl | 0 | 8 | 8 | 11 |
| Francesco De Maria Srl | 0 | 13 | 13 | 15 |
| Luise Gioielli Srl | 0 | 3 | 3 | 4 |
| **Totale Industria** | **78** | **268** | **346** | **412** |
| Centro Servizi | 0 | 5 | 5 | 14 |
| **TOTALE GENERALE** | **78** | **273** | **351** | **426** |
| | | | | |
| ***aziende collegate inizativa TARI*** | | | | |
| Il Tarì S.c.p.a. | | | | 30 |
| Tarì Stagement | | | | 6 |
| Tarì Catering | | | | 20 |
| Tarì Fondazione | | | | 4 |
| Tarì Cleaning | | | | 12 |
| Tarì Mantenance | | | | 8 |
| totale | | | | 80 |

Contratto di Programma:"TARI' INDUSTRIALE S.c.r.l."

Tab. 4:
Formazione (al 30.06.99)

| AZIENDE | PERSONALE FORMATO | | COSTI E ONERI | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | n° NEO ASS. | n° GIA' OCC. | TOTALE NEO ASSUNTI. | | TOTALE GIA' OCCUPATI | | ONERI di Collaudo | TOTALE onere Stato |
| | | | SPESA | CONTR. | SPESA | CONTR. | | |
| G. CARITA' E F.GLI SRL | 25 | 25 | 1.998.421.295 | 1.798.579.166 | 580.603.705 | 406.422.594 | 8.481.786 | 2.213.483.545 |
| CAPRETTI GIOIELLI SRL | 16 | | 580.000.000 | 522.000.000 | | | 3.370.218 | 525.370.218 |
| APRILE SRL | 24 | 10 | 1.753.991.138 | 1.578.592.024 | 222.081.550 | 155.457.085 | 5.836.899 | 1.739.886.008 |
| DI CONNO SRL | 9 | 4 | 410.450.820 | 369.405.738 | 84.782.750 | 59.347.925 | 3.821.928 | 432.575.591 |
| GIOIELLIERI SRL | 13 | 13 | 684.233.180 | 615.809.862 | 310.904.125 | 217.632.888 | 5.124.762 | 838.567.512 |
| F.LLI DE MARIA GIOIELLI SRL | 14 | | 475.000.000 | 427.500.000 | | | 3.641.232 | 431.141.232 |
| ERREGI ORO SRL | 8 | | 284.268.745 | 255.841.871 | | | 3.641.772 | 259.483.643 |
| M3 SRL | 12 | 1 | 417.193.060 | 375.473.754 | 21.800.000 | 15.260.000 | 2.882.403 | 393.616.157 |
| DE MARIA E C. SRL | 8 | 2 | 289.569.072 | 260.612.165 | 42.660.150 | 29.862.105 | 2.163.561 | 292.637.831 |
| ALDEX SRL | 4 | 3 | 169.273.850 | 152.346.465 | 60.726.150 | 42.508.305 | 2.544.072 | 197.398.842 |
| SALVATORE COLLARO SAS | 5 | | 165.500.000 | 148.950.000 | | | 2.163.561 | 151.113.561 |
| G.ROBERT SRL | 14 | | 492.000.000 | 442.800.000 | | | 3.073.260 | 445.873.260 |
| DIANA DIFF. SRL | 5 | | 175.000.000 | 157.500.000 | | | 2.363.457 | 159.863.457 |
| ARGO SAS | 6 | | 228.806.720 | 205.926.048 | | | 2.363.457 | 208.289.505 |
| VOLIDORATI SAS | 7 | 2 | 286.300.000 | 257.670.000 | 43.700.000 | 30.590.000 | 3.233.874 | 291.493.874 |
| ENEMI EUROPE SAS | 5 | | 190.593.913 | 171.534.522 | 2.625.000 | 1.837.500 | 2.669.802 | 176.041.824 |
| ITAN SAS | 5 | 1 | 182.173.000 | 163.955.700 | 22.827.000 | 15.978.900 | 2.544.330 | 182.478.930 |
| CR GIOIELLI SAS | 8 | 1 | 267.983.700 | 241.185.330 | 22.016.300 | 15.411.410 | 2.363.457 | 258.960.197 |
| CC GIOIELLI SAS | 6 | | 220.000.000 | 198.000.000 | | | 2.363.457 | 200.363.457 |
| DG PREZIOSI SRL | 6 | | 261.000.000 | 234.900.000 | 1.000.000 | 700.000 | 2.666.724 | 238.266.724 |
| ESTRO SRL | 5 | | 175.828.846 | 158.245.961 | 1.185.000 | 829.500 | 2.163.561 | 161.239.022 |
| GIANNI PACE SAS | 11 | | 361.591.000 | 325.431.900 | 18.409.000 | 12.886.300 | 3.234.732 | 341.552.932 |
| DE ANGI E SIROMA SAS | 8 | | 285.000.000 | 256.500.000 | | | 2.544.330 | 259.044.330 |
| GAROFALO & C. SAS | 6 | | 220.000.000 | 198.000.000 | | | 2.363.457 | 200.363.457 |
| GENIO E BREVETTI SRL | 4 | | 150.335.476 | 135.301.928 | | | 2.666.784 | 137.968.712 |
| MEDAGLIA FOTO SRL | 3 | 2 | 107.409.440 | 96.668.496 | 46.500.000 | 32.550.000 | 2.163.753 | 131.382.249 |
| EFFEORO SRL | 9 | | 199.500.000 | 179.550.000 | 0 | | 3.370.428 | 182.920.428 |
| F.LLI DI NACCI SRL | 3 | | 116.333.096 | 104.699.786 | | | 1.956.504 | 106.656.290 |
| PROGETTI ORO SAS | 7 | 3 | 305.700.000 | 275.130.000 | 59.300.000 | 41.510.000 | 2.163.561 | 318.803.561 |
| LOFFREDO SRL | 5 | 2 | 165.956.799 | 149.361.119 | 34.635.000 | 24.244.500 | 3.070.992 | 176.676.611 |
| CONTE GIOIELLI SRL | 8 | | 240.000.000 | 216.000.000 | | | 2.666.784 | 218.666.784 |
| DP GIOIELLI SAS | 4 | 3 | 138.363.500 | 124.527.150 | 21.636.500 | 15.145.550 | 2.164.476 | 141.837.176 |
| COMERO INTER.AL SRL | 5 | | 191.223.446 | 172.101.101 | | | 2.544.330 | 174.645.431 |
| LAPCA SAS | 5 | | 181.000.000 | 162.900.000 | | | 2.163.561 | 165.063.561 |
| AOP SRL | 15 | | 570.000.000 | 513.000.000 | | | 3.822.843 | 516.822.843 |
| LUIGI DE MARIA SRL | 11 | | 380.000.000 | 342.000.000 | | | 2.666.076 | 344.666.076 |
| FRANCESCO DE MARIA SRL | 16 | | 500.000.000 | 450.000.000 | | | 4.748.586 | 454.748.586 |
| LUISE GIOIELLI SRL | 4 | | 145.522.851 | 130.970.566 | | | 2.163.561 | 133.134.127 |
| ALLORO SRL | 4 | | 101.606.865 | 91.446.179 | | | 5.739.684 | 97.185.863 |
| TOTALE INIZIAT. CONCLUSE | 333 | 72 | 14.067.129.812 | 12.660.416.831 | 1.597.392.230 | 1.118.174.561 | 121.692.015 | 13.900.283.407 |
| | | | | | | | | |
| *iniziative escluse* | | | | | | | | |
| *PAOLO DINACCI SRL* | | | | | | | | |
| *D'OROVERO SRL* | | | | | | | 2.678.907 | 2.678.907 |
| *MOBILIO GIOIELLI SAS* | | | | | | | 3.822.009 | 3.822.009 |
| | | | | | | | 4.152.300 | 4.152.300 |
| TOTALE GENERALE | | | | | | | 132.345.231 | 13.910.936.623 |

99A10206

## UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 28 ottobre 1999.

**Modificazione allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia di questo Ateneo approvato con decreto rettorale 30 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 ottobre 1996, n. 235;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1996 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale del 15 settembre 1999;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

All'art. 197 - Titolo VII - Facoltà di medicina e chirurgia - Ordinamento didattico del corso di D.U. tecnico sanitario di radiologia medica, alla tabella *A* (Obiettivi didattici, ..... ), I anno, I semestre, nell'area *A* dopo il punto A.6 è inserito il seguente punto: «A.7 Corso di inglese scientifico, settore: L18C Linguistica inglese» con conseguente spostamento della numerazione dei punti successivi.

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 28 ottobre 1999

*Il rettore:* CALZONI

**99A10207**

## UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 4 novembre 1999.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Visto lo Statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Visto il proprio decreto rettorale n. 133 del 12 giugno 1997 pubblicato nel supplemento n. 161 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 14 agosto 1997;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalla facoltà di medicina e chirurgia in data 6 maggio 1999, dal consiglio di amministrazione in data 29 giugno 1999 e dal senato accademico in data 22 giugno 1999;

Riconosciuta la particolare necessità di istituire due nuovi corsi integrati presso il corso di diploma universitario per tecnico sanitario di laboratorio biomedico, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorità accademiche;

Visto il parere del consiglio universitario nazionale;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Padova, emanato con decreto rettorale n. 94 dell'8 novembre 1995, pubblicato nel supplemento n. 138 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 22 novembre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di Ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, dei corsi di diploma e elle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, approvato e modificato con le disposizioni sopra citate;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

All'art. 53, il comma 11, concernente l'elenco dei settori scientifico-disciplinari relativi al corso di diploma universitario per tecnico sanitario di laboratorio biomedico viene così integrato:

*(Omissis);*

*II Anno* - II semestre:

D6 - Corso integrato di inglese scientifico:

settori scientifico-disciplinari: L18C - Inglese scientifico II: ore 30.

*III Anno* - II semestre:

E9 - Corso integrato di inglese scientifico:

settori scientifico-disciplinari: L18C - Inglese scientifico II: ore 30.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 4 novembre 1999

*Il rettore:* MARCHESINI

**99A10184**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Limitazioni di funzione del titolare dell'agenzia consolare onoraria in Porlamar (Venezuela)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

*(Omissis);*

Decreta:

Il sig. Paolo Lusardi, agente consolare onorario in Porlamar (Venezuela), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Caracas degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Caracas delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Caracas dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Caracas degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni;

7) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Caracas della documentazione relativa al rilascio di visti;

8) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Caracas;

9) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva ed istruzioni delle pratiche in materia di servizio militare, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione al consolato generale d'Italia in Caracas;

10) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

11) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme dell'autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 1999

*Il Ministro:* DINI

**99A10189**

# MINISTERO DELL'INTERNO

**Riconoscimento della personalità giuridica della Casa generalizia dell'Istituto dei monaci di Betlemme, dell'Assunzione della Vergine Maria e di San Bruno, in Umbertide.**

Con decreto ministeriale 19 novembre 1999, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa generalizia dell'istituto dei monaci di Betlemme, dell'Assunzione della Vergine Maria e di San Bruno, con sede in Umbertide (Perugia).

**99A10190**

**Riconoscimento della personalità giuridica della «Fondazione Thea, Igino e Paolo Angelini - ONLUS», in Roma**

Con decreto ministeriale del 19 novembre 1999, la «Fondazione Thea, Igino e Paolo Angelini - ONLUS», con sede in Roma, è stata eretta in ente morale con approvazione dello statuto, di cui all'atto pubblico del 22 luglio 1998, numero di repertorio 75808/18260, a rogito del dott. Marcello Di Fabio, notaio in Roma.

**99A10191**

**Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi**

Con decreto ministeriale n. 559/C.6461-XV.J(1945) del 9 novembre 1999, i manufatti esplosivi denominati:

colpo a sfera con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore rosso;

colpo a sfera con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore blu;

colpo a sfera con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore argento;

colpo a sfera con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore verde;

colpo a sfera con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore azzurro;

colpo a sfera con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore viola;

colpo a sfera con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore bianco;

colpo a sfera con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 sfera di carbone;

colpo a sfera con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore giallo;

colpo a sfera con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore arancione;

colpo a sfera con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore tremolante oro;

colpo a sfera con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore tremolante bianco;

colpo a sfera con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore intermittente bianco;

colpo a sfera con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore salice oro;

colpo a sfera con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore salice verde;

colpo a sfera con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore salice rosso;

colpo a doppia sfera con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore rosso;

colpo a doppia sfera con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore blu;

colpo a doppia sfera con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore argento;

colpo a doppia sfera con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore verde;

colpo a doppia sfera con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore azzurro;

colpo a doppia sfera con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore viola;

colpo a doppia sfera con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore bianco;

colpo a doppia sfera con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 sfera di carbone;

colpo a doppia sfera con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore giallo;

colpo a doppia sfera con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore arancione;

colpo a doppia sfera con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore tremolante oro;

colpo a doppia sfera con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore tremolante bianco;

colpo a doppia sfera con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore intermittente bianco;

colpo a doppia sfera con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore salice oro;

colpo a doppia sfera con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore salice verde;

colpo a doppia sfera con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore salice rosso;

peonia con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore rosso;

peonia con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore blu;

peonia con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore argento;

peonia con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore verde;

peonia con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore azzurro;

peonia con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore viola;

peonia con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore bianco;

peonia con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 sfera di carbone;

peonia con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore giallo;

peonia con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore arancione;

peonia con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore tremolante oro;

peonia con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore tremolante bianco;

peonia con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore intermittente bianco;

peonia con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore salice oro;

peonia con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore salice verde;

peonia con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore salice rosso;

una ripresa di rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90;

una ripresa di lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90;

una ripresa farfalle con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90;

una ripresa di fischi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90;

una ripresa di girelle con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90;

una ripresa di ululi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90;

ritardo di sfera e rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore rosso;

ritardo di sfera e rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore blu;

ritardo di sfera e rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore argento;

ritardo di sfera e rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore verde;

ritardo di sfera e rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore azzurro;

ritardo di sfera e rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore viola;

ritardo di sfera e rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore bianco;

ritardo di sfera e rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 sfera di carbone;

ritardo di sfera e rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore giallo;

ritardo di sfera e rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore arancione;

ritardo di sfera e rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore tremolante oro;

ritardo di sfera e rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore tremolante bianco;

ritardo di sfera e rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore intermittente bianco;

ritardo di sfera e rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore salice oro;

ritardo di sfera e rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore salice verde;

ritardo di sfera e rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore salice rosso;

ritardo di doppia sfera e rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore rosso;

ritardo di doppia sfera e rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore blu;

ritardo di doppia sfera e rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore argento;

ritardo di doppia sfera e rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore verde;

ritardo di doppia sfera e rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore azzurro;

ritardo di doppia sfera e rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore viola;

ritardo di doppia sfera e rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore bianco;

ritardo di doppia sfera e rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 sfera di carbone;

ritardo di doppia sfera e rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore giallo;

ritardo di doppia sfera e rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore arancione;

ritardo di doppia sfera e rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore tremolante oro;

ritardo di doppia sfera e rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore tremolante bianco;

ritardo di doppia sfera e rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore intermittente bianco;

ritardo di doppia sfera e rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore salice oro;

ritardo di doppia sfera e rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore salice verde;

ritardo di doppia sfera e rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore salice rosso;

ritardo di peonie e rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore rosso;

ritardo di peonie e rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore blu;

ritardo di peonie e rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore argento;

ritardo di peonie e rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore verde;

ritardo di peonie e rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore azzurro;

ritardo di peonie e rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore viola;

ritardo di peonie e rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore bianco;

ritardo di peonie e rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 sfera di carbone;

ritardo di peonie e rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore giallo;

ritardo di peonie e rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore arancione;

ritardo di peonie e rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore tremolante oro;

ritardo di peonie e rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore tremolante bianco;

ritardo di peonie e rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore intermittente bianco;

ritardo di peonie e rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore salice oro;

ritardo di peonie e rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore salice verde;

ritardo di peonie e rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore salice rosso;

ritardo di farfalle e rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90;

ritardo di girelle e rentine con colpo finale Vaccaluzzo calibro 90;

ritardo di ululi e rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90;

ritardo di fischi e rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90;

due riprese di rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore rosso;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore blu;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore argento;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore verde;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore azzurro;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore viola;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore bianco;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 sfera di carbone;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore giallo;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore arancione;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore tremolante oro;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore tremolante bianco;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore intermittente bianco;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore salice oro;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore salice verde;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore salice rosso;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore rosso;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore blu;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore argento;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore verde;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore azzurro;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore viola;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore bianco;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 sfera di carbone;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore giallo;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore arancione;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore tremolante oro;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore tremolante bianco;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore intermittente bianco;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore salice oro;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore salice verde;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore salice rosso;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore rosso;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore blu;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore argento;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore verde;

ritardo di peome e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore azzurro;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore viola;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore bianco;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 sfera di carbone;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore giallo;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore arancione;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore tremolante oro;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore tremolante bianco;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore intermittente bianco;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore salice oro;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore salice verde;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90 di colore salice rosso;

ritardo di farfalle e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90;

ritardo di girelle e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90;

ritardo di ululi e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90;

ritardo di fischi e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90;

due riprese di lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90;

due riprese di farfalle con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90;

due riprese di fischi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90;

due riprese di girelle con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90;

due riprese di ululi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 90,

che la Pirotecnia S.r.l. intende produrre nella propria fabbrica in Belpasso (Catania) - contrada Edere II traversa, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.6714-XV.J(1953) del 9 novembre 1999, i manufatti esplosivi denominati:

colpo a sfera con colpo finale Barbagallo calibro 70 di colore rosso;

colpo a sfera con colpo finale Barbagallo calibro 70 di colore blu;

colpo a sfera con colpo finale Barbagallo calibro 70 di colore argento;

colpo a sfera con colpo finale Barbagallo calibro 70 di colore verde;

colpo a sfera con colpo finale Barbagallo calibro 70 di colore azzurro;

colpo a sfera con colpo finale Barbagallo calibro 70 di colore viola;

colpo a sfera con colpo finale Barbagallo calibro 70 di colore bianco;

colpo a sfera con colpo finale Barbagallo calibro 70 sfera di carbone;

colpo a sfera con colpo finale Barbagallo calibro 70 di colore giallo;

colpo a sfera con colpo finale Barbagallo calibro 70 di colore tremolante oro;

colpo a sfera con colpo finale Barbagallo calibro 70 di colore tremolante bianco;

colpo a sfera con colpo finale Barbagallo calibro 70 di colore intermittente bianco;

colpo a sfera con colpo finale Barbagallo calibro 70 di colore salice oro;

colpo a sfera con colpo finale Barbagallo calibro 70 di colore salice verde;

colpo a sfera con colpo finale Barbagallo calibro 70 di colore salice rosso;

colpo a doppia sfera con colpo finale Barbagallo calibro 70 di colore rosso;

colpo a doppia sfera con colpo finale Barbagallo calibro 70 di colore blu;

colpo a doppia sfera con colpo finale Barbagallo calibro 70 di colore argento;

colpo a doppia sfera con colpo finale Barbagallo calibro 70 di colore verde;

colpo a doppia sfera con colpo finale Barbagallo calibro 70 di colore azzurro;

colpo a doppia sfera con colpo finale Barbagallo calibro 70 di colore viola;

colpo a doppia sfera con colpo finale Barbagallo calibro 70 di colore bianco;

colpo a doppia sfera con colpo finale Barbagallo calibro 70 sfera di carbone;

colpo a doppia sfera con colpo finale Barbagallo calibro 70 di colore giallo;

colpo a doppia sfera con colpo finale Barbagallo calibro 70 di colore tremolante oro;

colpo a doppia sfera con colpo finale Barbagallo calibro 70 di colore tremolante bianco;

colpo a doppia sfera con colpo finale Barbagallo calibro 70 di colore intermittente bianco;

colpo a doppia sfera con colpo finale Barbagallo calibro 70 di colore salice oro;

colpo a doppia sfera con colpo finale Barbagallo calibro 70 di colore salice verde;

colpo a doppia sfera con colpo finale Barbagallo calibro 70 di colore salice rosso;

peonia con colpo finale Barbagallo calibro 70 di colore rosso;

peonia con colpo finale Barbagallo calibro 70 di colore blu;

peonia con colpo finale Barbagallo calibro 70 di colore argento;

peonia con colpo finale Barbagallo calibro 70 di colore verde;

peonia con colpo finale Barbagallo calibro 70 di colore azzurro;

peonia con colpo finale Barbagallo calibro 70 di colore viola;

peonia con colpo finale Barbagallo calibro 70 di colore bianco;

peonia con colpo finale Barbagallo calibro 70 sfera di carbone;

peonia con colpo finale Barbagallo calibro 70 di colore giallo;

peonia con colpo finale Barbagallo calibro 70 di colore tremolante oro;

peonia con colpo finale Barbagallo calibro 70 di colore tremolante bianco;

peonia con colpo finale Barbagallo calibro 70 di colore intermittente bianco;

peonia con colpo finale Barbagallo calibro 70 di colore salice oro;

peonia con colpo finale Barbagallo calibro 70 di colore salice verde;

peonia con colpo finale Barbagallo calibro 70 di colore salice rosso;

una ripresa di lampi con colpo finale Barbagallo calibro 70;

una ripresa di farfalle con colpo finale Barbagallo calibro 70;

una ripresa di fischi con colpo finale Barbagallo calibro 70;

una ripresa di girelle con colpo finale Barbagallo calibro 70;

una ripresa di ululi con colpo finale Barbagallo calibro 70;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 70 di colore rosso;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 70 di colore blu;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 70 di colore argento;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 70 di colore verde;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 70 di colore azzurro;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 70 di colore viola;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 70 di colore bianco;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 70 sfera di carbone;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 70 di colore giallo;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 70 di colore tremolante oro;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 70 di colore tremolante bianco;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 70 di colore intermittente bianco;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 70 di colore salice oro;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 70 di colore salice verde;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 70 di colore salice rosso;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 70 di colore rosso;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 70 di colore blu;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 70 di colore argento;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 70 di colore verde;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 70 di colore azzurro;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 70 di colore viola;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 70 di colore bianco;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 70 sfera di carbone;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 70 di colore giallo;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 70 di colore tremolante oro;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 70 di colore tremolante bianco;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 70 di colore intermittente bianco;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 70 di colore salice oro;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 70 di colore salice verde;

ritardo di doppia sfera e lampi, con colpo finale Barbagallo calibro 70 di colore salice rosso;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 70 di colore rosso;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 70 di colore blu;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 70 di colore argento;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 70 di colore verde;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 70 di colore azzurro;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 70 di colore viola;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 70 di colore bianco;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 70 sfera di carbone;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 70 di colore giallo;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 70 di colore tremolante oro;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 70 di colore tremolante bianco;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 70 di colore intermittente bianco;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 70 di colore salice oro;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 70 di colore salice verde;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 70 di colore salice rosso;

ritardo di farfalle e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 70;

ritardo di girelle e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 70;

ritardo di ululi e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 70;

ritardo di fischi e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 70;

due riprese di lampi con colpo finale Barbagallo calibro 70;

una ripresa di lampi C28 con colpo finale Barbagallo calibro 70;

due riprese di lampi C28 con colpo finale Barbagallo calibro 70,

che la ditta «Barbagallo Giuseppe - Fabbrica di fuochi artificiali» intende produrre nella propria fabbrica in Santa Venerina (Catania) - contrada Scura di Linare, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.13750-XV.J(2071) del 9 novembre 1999, i manufatti esplosivi denominati: Vaini S.10; Vaini S.12,5; Vaini S.15; Vaini G.80; Vaini G.85; Vaini G.90; Vaini G.100; Vaini G.125; Vaini G.150, che il sig. Vaini Guido intende produrre nella propria fabbrica in Frisa (Chieti) - località Recastro, sono riconosciuti al sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.14652-XV.J(2106) del 9 novembre 1999, il manufatto esplosivo denominato «Detonatore elettrico SA 5000A01 (n. dis. L.P.S. 6048700.0)», che la L.P.S. di Benni & C. S.r.l. con sede in Ghedi (Brescia) intende importare dalla ditta Davey Bickford - Francia, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella III categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0365, 1.4B.

Con decreto ministeriale n. 559/C.13255-XV.J(2061) del 9 novembre 1999, il manufatto esplosivo denominato «S.A.D. di controminamento P/N V36301.00», che la S.E.I. - Società esplosivi industriali S.p.a. intende produrre nel proprio stabilimento in Ghedi (Brescia) o far produrre da ditte allo scopo autorizzate, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo *A* dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0367, 1.4S.

Con decreto ministeriale n. 559/C.22318-XV.J(1647) del 9 novembre 1999, i manufatti esplosivi denominati:

M.A. Blue diamond (d.f.: Martarello razzo diamante);

M.A. Comet (d.f.: Martarello razzo cometa);

M.A. Star light (d.f.: Martarello razzo star light),

che la Martarello S.r.l. con sede in Lago di Arquà Polesine (Rovigo) intende importare dalla ditta Guangxi Native Produce - Cina, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.10150-XV.J(2013) del 9 novembre 1999, i manufatti esplosivi denominati:

CJ F-66/25 (d.f: Tifone);

CJ F-70/61 (d.f: Atlantide);

CJ F-26/25 (d.f: Twister);

CJ F-67/16 (d.f.: Rombo di tuono),

che la Parente A. & C. S.n.c. con sede in Melara (Rovigo) intende importare dalla ditta Jiangsu Jianhu Pyrotechnics Industry Ltd. - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo C dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.11398-XV.J(2038) del 9 novembre 1999, i manufatti esplosivi denominati:

CJD-015 (d.f.: Assortimento leone);

CJD-016 (d.f.: Assortimento ariete);

CJD-017 (d.f.: Assortimento gigante);

CJD-032 (d.f.: Assortimento sagittario),

che la Parente A. & C. S.n.c. con sede in Melara (Rovigo) intende importare dalla ditta Jiangsu Jianhu Pyrotechnics Industry Ltd. - Cina, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.15079-XVJ (1335) del 9 novembre 1999, i manufatti esplosivi denominati:

Sistema di difesa subacquea murena (MN102) carico in HBX3;

Sistema di difesa subacquea murena (MN102) carico in TNT,

che la S.E.I. - Società esplosivi industriali S.p.a. intende produrre nel proprio stabilimento in Ghedi (Brescia), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella II categoria gruppo B dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0137, 1.1D.

Con decreto ministeriale n. 559/C.12956-XVJ (2053) del 9 novembre 1999, l'esplosivo denominato «Compound CH6», che la S.E.I. - Società esplosivi industriali S.p.a. con sede in Ghedi (Brescia) intende far produrre da ditte allo scopo autorizzate, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella II categoria - gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo, unico, con numero ONU 0483, 1.1D.

Con decreto ministeriale n. 559/C.5952-XV.J(1932) del 9 novembre 1999, il manufatto esplosivo denominato «Fontana avorio», che la Pirotecnica Soldi S.r.l. intende produrre nella propria fabbrica in Pianduscò (Arezzo), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

**99A10192**

# MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

## Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

*Cambi del giorno 30 novembre 1999*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,0097 |
| Yen giapponese | 103,00 |
| Dracma greca | 328,75 |
| Corona danese | 7,4393 |
| Corona svedese | 8,5560 |
| Sterlina | 0,63250 |
| Corona norvegese | 8,1245 |
| Corona ceca | 36,077 |
| Lira cipriota | 0,57693 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Fiorino ungherese | 254,15 |
| Zloty polacco | 4,3298 |
| Tallero sloveno | 196,7585 |
| Franco svizzero | 1,6021 |
| Dollaro canadese | 1,4868 |
| Dollaro australiano | 1,5918 |
| Dollaro neozelandese | 1,9759 |
| Rand sudafricano | 6,2298 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

**99A10282**

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

## Modificazioni allo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «G. Amendola»

Con decreto interministeriale in data 10 novembre 1999 sono state approvate le modifiche agli articoli 10, 11 e 16 dello statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «G. Amendola», ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera *a)*, del decreto-legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

**99A10187**

## Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 15 novembre 1999 i poteri conferiti all'avv. Andrea Modesti commissario governativo della società cooperativa edilizia «Kronos» con sede in Montesilvano (Pescara) sono stati prorogati per i sei mesi successivi alla data del decreto medesimo.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1999 i poteri conferiti al dott. Roberto Carnessale commissario governativo della società cooperativa edilizia «Tagliacozzo 89» con sede in Tagliacozzo (L'Aquila) sono stati prorogati per i sei mesi successivi alla data del decreto medesimo.

**99A10188**

# REGIONE LAZIO

## Avviso per l'istituzione dell'elenco delle istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo che svolgono attività nel settore dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria nella regione Lazio.

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2-*septies,* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, concernente «Norme per la realizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419»), è indetto avviso per l'istituzione dell'elenco delle istituzioni ed organismi indicati al comma 1, art. 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che definisce organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedano espressamente quanto stabilito dalle lettere *d), e), f), g), h)* del predetto comma 1 ed in conformità con quanto stabilito nei commi 6 e 7 del medesimo articolo.

Art. 2.

Possono essere iscritte nell'elenco di cui al presente avviso le istituzioni e gli organismi indicati nel precedente art. 1 che svolgono attività:

nel settore dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria;

nel territorio della regione Lazio.

Le organizzazioni di volontariato già iscritte nell'apposito registro regionale alla sezione sanità, ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 e della legge regionale 28 giugno 1993, n. 29, nonché le cooperative sociali che operano nel settore sanitario e socio-sanitario iscritte nell'apposito albo regionale ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381, e della legge regionale 27 giugno 1996, n. 24, ove interessate all'iscrizione nell'elenco di cui al presente avviso, devono presentare apposita domanda.

Art. 3.

L'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 1 del presente avviso non comporta il godimento dei benefici fiscali previsti in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Art. 4.

Le istituzioni e gli organismi interessati dovranno far pervenire apposita domanda di iscrizione all'elenco di cui all'art. 1, in carta semplice, indirizzata alla regione Lazio - Assessorato salvaguardia e cura della salute - Settore problemi istituzionali del Servizio sanitario nazionale, via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 - 00145 Roma, entro il termine di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Ai fini della ricezione farà fede il timbro postale o il timbro apposto dall'ufficio accettazione della regione.

Sulla busta dovrà essere riportata, in chiare lettere, la seguente dicitura «Domanda per l'iscrizione nell'elenco delle istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo che svolgono attività nel settore dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria nella regione Lazio».

La domanda dovrà essere corredata, pena l'esclusione, dalla allegata scheda di dichiarazione sostitutiva di certificazione, compilata in tutte le sue parti e sottoscritta dal legale rappresentante.

ALLEGATO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

*Domanda per l'iscrizione nell'elenco delle Istituzioni ed Organismi a scopo non lucrativo che svolgono attività nel settore dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria nella regione Lazio.*

Tipologia ______________________________

(associazione, comitato, fondazione, soc. cooperativa, ente di carattere privato con o senza personalità giuridica)

Denominazione ______________________________

Sede Legale: Via ______________________________ CAP ______________

Città ______________ Tel. ______________ Fax ______________

Atto costitutivo ______________________________ data ______________

Data di iscrizione al Registro/Albo regionale ______________ n. decreto ______________

(per le associazioni di volontariato e le cooperative sociali)

Rappresentante legale ______________________________

Finalità, attività svolte e servizi direttamente gestiti ______________________________

______________________________

______________________________

Ambito territoriale delle attività e sede dei servizi nella Regione Lazio ______________________________

______________________________

Convenzioni con enti pubblici/privati [SI] [NO] se SI specificare quali ______________________________

______________________________

______________________________

Il sottoscritto, in qualità di rappresentante legale, dichiara, ai sensi della legge 15/68 così come modificata dalla legge 127/97, che l'istituzione od organismo da lui rappresentato è in possesso dei requisiti di cui all'art. 10, comma 1 lett. d), e), f), g), h), comma 6 del D. Lgs. 4.12.97, n. 460, fermo restando quanto disposto dal medesimo art. 10 al comma 7;dichiara, inoltre, di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/1968, in caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti e che è fatta salva all'Amministrazione la facoltà di verificare, nel corso del procedimento, la veridicità dei dati contenuti nella dichiarazione.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato che, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675/1996, il trattamento dei dati comunicati viene svolto, nel rispetto di quanto previsto dalla succitata legge, per finalità strettamente connesse all'istituzione dell'elenco in oggetto, in modo da garantire comunque la sicurezza e riservatezza dei dati stessi.

altre eventuali dichiarazioni ______________________________

______________________________

Data ______________

Firma del Rappresentante Legale

______________________________

(autenticata ai sensi di legge)

99A10196

## COMUNE DI BORGONE SUSA

**Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)**

Il comune di BORGONE SUSA (provincia di Torino) ha adottato il 28 ottobre 1999 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

*(Omissis);*

abitazione principale, compresi i fabbricati complementari all'abitazione principale (pertinenze anche se distintamente iscritte a catasto) 5 per mille;

altri fabbricati diversi dall'abitazione principale 5,5 per mille;

immobili diversi dall'abitazione (aree fabbricabili) 5,5 per mille;

recupero di unità immobiliare inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. Aliquota agevolata applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori 4 per mille.

*(Omissis).*

**99A10083**

## COMUNE DI CACCAMO

**Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)**

Il comune di CACCAMO (provincia di Palermo) ha adottato il 28 ottobre 1999 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

*(Omissis);*

1. Stabilire per l'anno 2000 l'aliquota ordinaria nella misura del 4,5 per mille ed in L. 200.000 la detrazione per l'applicazione principale.

2. Stabilire per l'anno 2000 l'aliquota per abitazione principale nella misura del 4,5 per mille.

3. Stabilire per l'anno 2000 l'aliquta del 6 per mille per i fabbricati posseduti in aggiunta all'abitazione principale e non locati.

4. Stabilire la misura del 5 per mille l'aliquota per le aree fabbricabili.

5. Stabilire nella misura del 4 per mille l'aliquota per i fabbricati realizzati ed ancora posseduti da imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione ed alienazione di immobili.

*(Omissis).*

**99A10084**

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.